

## *REGOLAMENTO DI GRUPPO*

**Regolamento di Gruppo in materia di Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d'Italia, Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti**

<i>SOCIETÀ INTERESSATE</i>		<i>DESTINATARI</i>
UBI Banca S.p.A. e le altre società del Gruppo UBI		UBI Banca S.p.A. e le altre società del Gruppo UBI
<i>OWNER</i>		<i>AUTORE</i>
UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities		UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities
<i>ORGANO DELIBERANTE</i>		<i>DATA APPROVAZIONE</i>
Consiglio di Gestione		13 giugno 2018
Consiglio di Sorveglianza		14 giugno 2018
<i>DATA PUBBLICAZIONE</i>	<i>DATA DECORRENZA</i>	<i>EDIZIONE</i>
2 novembre 2018	2 novembre 2018	Prima edizione

## INDICE

<b>GLOSSARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>SEZIONE I – PREMESSA: SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE, RESPONSABILITÀ DELL'APPROVAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO.....</b>	<b>10</b>
1.1 Scopo del Regolamento .....	10
1.2 Ambito di applicazione e perimetro societario del Regolamento.....	11
1.3 Responsabilità dell'approvazione e dell'aggiornamento del Regolamento.....	12
<b>SEZIONE II – LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI E ALTRI SOGGETTI RILEVANTI E LE RELATIVE DISPOSIZIONI PROCEDURALI.....</b>	<b>13</b>
2.1 Definizione di Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico .....	13
2.2 Tipologie di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico di Gruppo.....	13
2.3 Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico .....	15
2.4 Casi di esenzione.....	15
2.5 Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca e il Comitato delle altre società del Gruppo UBI .....	19
2.5.1 Compiti e funzioni del Comitato – Presidi alternativi – Il parere favorevole non vincolante .....	19
2.5.2 Composizione e durata del Comitato .....	19
2.5.3 Requisiti di professionalità e indipendenza .....	20
2.5.4 Amministratori Non Correlati.....	20
2.5.5 Convocazione e riunioni del Comitato .....	21
2.5.6 Assistenza di esperti indipendenti.....	22
2.6 Mappatura dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e loro relativo censimento .....	23
2.7 La rilevazione delle Operazioni e la fase di istruttoria .....	24
2.7.1 La rilevazione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico.....	24
2.7.2 La fase di istruttoria delle Operazioni .....	24
2.7.3 Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico .....	24
2.7.3.1 I limiti alle Operazioni con gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e i membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI nonché con taluni soggetti loro riconducibili .....	24
2.7.3.2 I limiti alle Operazioni concluse con soggetti diversi dagli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e dai membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI nonché da taluni soggetti loro riconducibili: limiti alle erogazioni liberali.....	25
2.7.3.3 Regole particolari con riferimento alle Operazioni di fornitura o acquisto di beni	

	o servizi (ivi incluse le consulenze) nei con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico .....	26
2.8	Il processo deliberativo .....	26
2.8.1	Regole deliberative per le Operazioni realizzate da UBI Banca e dalle altre società del Gruppo UBI .....	26
2.8.2	Operazioni di competenza assembleare .....	31
2.8.3	Presidi relativi alla fase esecutiva delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico: perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali .....	32
2.8.4	Alcune disposizioni di coordinamento per le Società Controllate .....	32
2.8.5	Le Delibere Quadro .....	33
2.8.6	Rinvio alla disciplina di cui all'Articolo 136 TUB .....	33
2.9	Informativa successiva al compimento delle Operazioni agli organi competenti .....	34
2.10	Informativa alla Consob e al mercato .....	34
2.10.1	Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate .....	34
2.10.2	Comunicati <i>Price Sensitive</i> relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca .....	35
2.10.3	Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	35
2.10.4	Informativa alla Consob .....	36
2.11	Le Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati e del Personale Rilevante di Gruppo .....	36
2.11.1	I limiti prudenziali .....	36
2.11.2	Le segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia .....	37
<b>SEZIONE III – LE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136 TUB .....</b>		<b>38</b>
3.1	I Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB .....	38
3.2	Le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB .....	39
3.3	Il procedimento istruttorio e deliberativo speciale .....	40
3.4	Facoltà di delega .....	41
<b>SEZIONE IV – MODELLO ORGANIZZATIVO E PRESIDI DI CONTROLLO, PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITA' E VIOLAZIONI DELLA POLICY UNICA E DEL REGOLAMENTO .....</b>		<b>42</b>
4.1	Presidi organizzativi e di controllo .....	42
4.2	Principali ruoli e responsabilità .....	42
4.3	Violazioni del Regolamento Unico e della Policy Unica .....	46
<b>SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>		<b>48</b>
5.1	Attuazione del Regolamento .....	48
5.2	Interpretazione del Regolamento .....	48
5.3	Pubblicità .....	48

**5.4      Entrata in vigore del Regolamento Unico .....48**

## GLOSSARIO

I termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi rispettivamente indicato:

**Altri Soggetti Rilevanti** ha il significato di cui all'articolo 1.2 (*Ambito di applicazione e perimetro societario del Regolamento*) e nello specifico individua gli "Altri Soggetti Rilevanti" di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.

**Amministratore Indipendente** indica il consigliere di sorveglianza di UBI Banca, il consigliere di gestione di UBI Banca ovvero l'amministratore di una società del Gruppo UBI che sia non esecutivo e in possesso (i) per quanto riguarda UBI Banca, dei requisiti di indipendenza a esso applicabili ai sensi dell'art. 148 TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina, e (ii) per quanto riguarda le altre società del Gruppo UBI, dei requisiti di indipendenza a esso applicabili ai sensi di legge e di statuto. In mancanza di un'apposita disposizione statutaria che individua specifici requisiti di indipendenza, dovrà farsi riferimento a quelli previsti dall'articolo 2399, lett. b) e c) c.c.

**Amministratore Non Correlato** indica l'Amministratore Indipendente che non sia controparte di una determinata Operazione o Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero non abbia interessi, ai sensi dell'articolo 2391 c.c., in un'Operazione con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico.

**Attività di Rischio** indica le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui (a) al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, nonché (b) alle "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati" (Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata).

**Attività Operativa** indica l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società che compie l'Operazione e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di "investimento" o "finanziarie". Tale definizione comprende dunque sia le Operazioni che rientrano nelle attività della società che compie l'operazione sia quelle che contribuiscono a generare le componenti principali dell'operatività corrente, tenendo altresì conto della Comunicazione Applicativa.

**Autorità di Vigilanza** indica, a seconda del caso, la Banca d'Italia e/o la Banca Centrale Europea e/o la Consob.

**Codice di Autodisciplina** indica il codice di autodisciplina delle società quotate, promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

**Comitato** ha il significato di cui all'articolo 2.5 (*Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca e il Comitato delle altre società del Gruppo UBI*). Con riferimento a UBI Banca, tale Comitato è anche indicato come **Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**.

**Comitato per il Controllo Interno** indica il comitato per il controllo interno di UBI Banca.

**Comunicati Price Sensitive** ha il significato di cui all'articolo 2.10.2 (*Comunicati Price Sensitive relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca*).

**Comunicazione Applicativa** indica la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato".

**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard** indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero

basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, come meglio precisato nell'Allegato D (*Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard*)A al Regolamento OPC.

**Consiglio di Gestione** indica il Consiglio di Gestione di UBI Banca.

**Consiglio di Sorveglianza** indica il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca.

**Delibera Quadro** ha il significato di cui all'articolo 2.8.5 (*Le Delibere Quadro*).

**Dirigenti con Responsabilità Strategiche** indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca. In particolare, indica: i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, i membri della Direzione Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Chief Audit Executive, il Chief Risk Officer, il Chief General Counsel, il Chief Financial Officer, il Chief Lending Officer, il Chief Commercial Officer, il Chief Operating Officer, il Chief Wealth and Welfare Officer, il Responsabile di UBI – Compliance, i Responsabili Macro Area Territoriale, il Responsabile Top Private Banking e il Responsabile Corporate & Investment Banking, nonché il Responsabile di UBI – Supporto al Consiglio di Sorveglianza.

**Disposizioni di Vigilanza 285** indica le “*Disposizioni di vigilanza per le banche*” di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, come successivamente modificata.

**Disposizioni di Vigilanza 263** indica il Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (*Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*) emanata da Banca d'Italia, come tempo per tempo modificata e integrata, contenente la disciplina dei profili relativi alle attività di rischio e ai conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

**Esponenti** indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso UBI Banca, UBISS, le altre banche o gli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione. La definizione include altresì il direttore generale e chi svolge incarichi comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

**Esponenti Bancari** ha il significato di cui all'articolo 3.1 (*I Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB*).

**Familiari Soggetti ai Limiti** indica:

- (i) il coniuge non legalmente separato o il convivente *more uxorio*;
- (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

**Fondazioni Familiari e/o Aziendali** indica le fondazioni a carattere familiare e/o aziendale in cui un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Familiare Soggetto ai Limiti dei suddetti soggetti ovvero una Società Controllata dai predetti soggetti ha il diritto di nominare i membri dei relativi organi di amministrazione e/o di controllo.

**Gruppo UBI** indica il gruppo formato dalla Capogruppo UBI Banca e dalle Società Controllate.

**Indice Dipendenza dal Gruppo** ha il significato di cui all'articolo 2.7.3.3 (*Regole particolari con riferimento alle Operazioni di fornitura o acquisto di beni o servizi (ivi incluse le consulenze) con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico*).

**Influenza Notevole** ha il significato di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.

**Interessi Significativi** ha il significato di cui all'articolo 2.4F (*Casi di esclusione*).

**Intermediario Vigilato** indica le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo UBI e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo UBI.

**IW Bank** indica IW Bank S.p.A.

**MAR** indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (*Market Abuse Regulation*).

**Operazione** indica qualsiasi transazione conclusa dalle società del Gruppo UBI con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico nonché con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB che comporta l'assunzione di un'Attività di Rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i finanziamenti, le erogazioni liberali, l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, tra cui le attività di consulenza e le sponsorizzazioni. Sono inoltre incluse le operazioni di fusione e di scissione, nonché gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di un Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico.

**Operazioni di Importo Esiguo** ha il significato di cui all'articolo 2.4a)B (*Casi di esenzione*).

**Operazioni di Maggiore Rilevanza** ha il significato di cui all'articolo 2.2a) (*Tipologia di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico di Gruppo*).

**Operazioni di Minore Rilevanza** ha il significato di cui all'articolo 2.2b) (*Tipologia di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico di Gruppo*).

**Operazioni Esenti** ha il significato di cui all'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*).

**Operazioni Infragrupo** ha il significato di cui all'articolo 2.4a)F (*Casi di esenzione*).

**Operazioni Strategiche** ha il significato di cui all'articolo 2.2c) (*Tipologia di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico di Gruppo*).

**Organo con Funzione di Controllo** indica, a seconda del modello di amministrazione e controllo adottato, il consiglio di sorveglianza o il collegio sindacale.

**Organo con Funzione di Gestione** indica l'organo aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Con riferimento a UBI Banca si intende il Consiglio di Gestione.

**Organo con Funzione di Supervisione Strategica** indica l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale. Con riferimento a UBI Banca si intende il Consiglio di Sorveglianza mentre con riferimento alle altre società del Gruppo UBI il consiglio di amministrazione.



**Organo Minimo Deliberante** ovvero **Organo Deliberante** ovvero **Organo Deliberativo Competente** indica l'organo competente a deliberare ogni singola Operazione, a seconda della relativa tipologia, come di volta in volta indicato ai sensi della disciplina attuativa di dettaglio.

**Partecipante** indica il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. TUB in relazione a UBI Banca e/o ad altra componente bancaria del Gruppo UBI. Con riferimento agli Intermediari Vigilati, per Partecipante si intende il soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, una quota di partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto in tali società.

**Parti Correlate** indica le parti correlate ai sensi della disciplina Consob di UBI Banca come definite nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.

**Patrimonio di Vigilanza** indica l'aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, in materia di concentrazione dei rischi.

**Perimetro Unico** indica l'insieme delle Parti Correlate, dei Soggetti Collegati, del Personale Rilevante di Gruppo nonché degli Altri Soggetti Rilevanti come meglio indicati nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.

**Personale Rilevante di Gruppo** indica il personale rilevante come definito nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico. In particolare, la definizione di "Personale Rilevante" riflette la definizione di "Key Function Holders" di cui alla normativa europea, anche in considerazione delle linee guida "Assessment of the suitability of the members of management body and key function holders" pubblicate congiuntamente dall'EBA e dall'ESMA in data 26 settembre 2017.

**Policy Unica** ha il significato di cui all'articolo 1.1 (*Scopo del Regolamento*) del presente Regolamento Unico.

**Regolamento** o **Regolamento Unico** ha il significato di cui all'articolo 1.1 (*Scopo del Regolamento*).

**Regolamento Consob** indica il regolamento emanato dalla Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221, come tempo per tempo aggiornato e modificato, tenendo altresì conto della Comunicazione Applicativa.

**Società Controllate** indica le società italiane ed estere appartenenti al Gruppo UBI.

**Soggetti Collegati** indica i soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di UBI Banca, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, come definiti nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.

**Soggetti Incaricati** indica gli organi delegati e/o i soggetti incaricati, a seconda del caso, dal competente organo deliberativo ovvero amministrativo alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

**Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB** indica gli Esponenti Bancari nonché ogni ulteriore soggetto indicato all'articolo 3.1 (*I Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB*) che ai sensi del medesimo articolo rientra nella definizione di "Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB".

**Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico** indica i soggetti di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.



**Statuto** indica lo statuto sociale di UBI Banca di volta in volta vigente.

**TUB** indica il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

**TUF** indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**UBI Banca** o la **Banca** o la **Capogruppo** ha il significato indicato all'articolo 1.1 (*Scopo del Regolamento*).

**UBISS** indica UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A..

## SEZIONE I – PREMESSA: SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE, RESPONSABILITÀ DELL'APPROVAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

### 1.1 Scopo del Regolamento

Il presente regolamento (il **Regolamento Unico** o il **Regolamento**), adottato in attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile vigente in materia di parti correlate, soggetti collegati e altri eventuali soggetti rilevanti ai fini della disciplina dei conflitti di interesse, disciplina le regole cui UBI Banca S.p.A. (**UBI Banca** o la **Banca** o anche la **Capogruppo**) e le altre società del Gruppo UBI devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB.

Si precisa che il quadro normativo e regolamentare di riferimento, i principi alla base della presente disciplina e le disposizioni di carattere generale relative alla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo UBI sono previsti nella “*Policy Unica in materia di operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d'Italia, Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti*” approvata dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, in data 17 aprile 2018 e 19 aprile 2018 (la **Policy Unica**). La Policy Unica è disponibile per la consultazione sul sito internet della Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)).

Come meglio precisato nella Policy Unica, il Regolamento Unico è finalizzato all'implementazione da parte di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI, per quanto di competenza, del Regolamento Consob, delle Disposizioni di Vigilanza 263, dell'art. 136 TUB e dell'art. 2391 c.c., le quali formano parte integrante del presente Regolamento.

In linea con tale obiettivo, il Regolamento si articola nelle seguenti sezioni:

- Sezione I – Premessa: scopo, ambito di applicazione, responsabilità dell'approvazione e dell'aggiornamento del Regolamento: delinea le finalità del Regolamento e il relativo ambito di applicazione nonché le società del Gruppo UBI destinatarie dello stesso. Viene altresì individuata la struttura della Banca responsabile della redazione di tale documento nonché il relativo procedimento di approvazione e revisione da adottare;
- Sezione II – Le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e le relative disposizioni procedurali applicabili: sono definite le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico del Gruppo UBI e sono dettate le regole procedurali applicabili nell'ambito dei rispettivi processi deliberativi. In particolare, sono individuate:
  - (i) le regole deliberative che UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI sono tenute ad adottare al fine dell'approvazione delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, con particolare riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, alle Operazioni Strategiche e alle Operazioni di competenza assembleare;
  - (ii) le disposizioni applicabili in materia di informativa, finanziaria e al mercato, in relazione alle Operazioni con Parti Correlate;
  - (iii) le regole relative alle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati e del Personale Rilevante di Gruppo.

Sono altresì individuati i compiti e le funzioni nonché, in generale, le disposizioni relative al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca e ai corrispondenti comitati delle altre società del Gruppo UBI;

- Sezione III – Le Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB: sono definiti i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e sono nel dettaglio previste le regole relative al procedimento istruttorio e deliberativo delle Operazioni con tali soggetti;
- Sezione IV – Modello organizzativo e presidi di controllo, principali ruoli e responsabilità e violazioni della Policy Unica e del Regolamento: definisce i criteri per la definizione dei presidi organizzativi e di controllo e delle procedure operative, i compiti e le responsabilità delle strutture coinvolte nei processi finalizzati a governare il rischio derivante da situazioni di potenziale conflitto di interesse, nonché il regime sanzionatorio in caso di violazioni del presente Regolamento e/o della Policy Unica;
- Sezione V – Disposizioni generali: detta le disposizioni di carattere generale in relazione all'attuazione, all'interpretazione, alla pubblicità e all'entrata in vigore del Regolamento nonché la disciplina transitoria applicabile.

## 1.2 Ambito di applicazione e perimetro societario del Regolamento

Con il presente Regolamento UBI Banca intende definire le regole procedurali e deliberative attuative dei principi e delle linee guida di cui alla Policy Unica applicabili (a) alle Operazioni poste in essere con le Parti Correlate di UBI Banca, i Soggetti Collegati di UBI Banca, UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, il Personale Rilevante di Gruppo nonché con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB, per i quali il legislatore richiede espressamente l'adozione di *iter* deliberativi rafforzati e di specifici presidi di controllo, nonché (b) a qualsiasi altra Operazione che, pur non coinvolgendo direttamente i soggetti di cui sopra, sia conclusa con soggetti che possano essere considerati connessi, collegati o che comunque presentino legami di qualsiasi natura con gli Esponenti di UBI Banca, UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI che possano compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alle Operazioni volta per volta poste in essere, ai quali UBI Banca ritiene di applicare le medesime procedure di presidio e mitigazione dei potenziali conflitti di interesse richiamati *sub* (a), anche tenuto conto della disciplina di cui all'articolo 2391 c.c. (gli **Altri Soggetti Rilevanti**).

Tutte le società del Gruppo UBI (incluse le componenti non bancarie), in Italia o all'estero, sono tenute al recepimento della Policy Unica nonché del presente Regolamento, che viene adottato da UBI Banca – nella sua qualità di società “Capogruppo” – come disciplina unitaria per l'intero Gruppo UBI. In particolare, le Società Controllate sono tenute ad avviare tempestivamente e in conformità alla normativa di gruppo vigente, successivamente all'approvazione della Policy Unica e del relativo Regolamento da parte dei rispettivi organi sociali competenti, ogni attività che si rendesse necessaria ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tra cui gli opportuni interventi sui sistemi informativi a supporto secondo un principio di proporzionalità commisurato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Come meglio specificato nei successivi articoli, si precisa che:

- le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico si applicano a UBI Banca e a tutte le società del Gruppo UBI, fermo restando che le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che siano anche Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB si applicano alle sole componenti bancarie del Gruppo UBI;
- la disciplina sui limiti alle Operazioni di cui al successivo articolo 2.7.3 (*Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico*) trova applicazione nei confronti di tutte le società del Gruppo UBI con esclusivo riferimento alle Operazioni poste in essere con gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, i Dirigenti con Responsabilità Strategica di UBI Banca, il direttore generale e i membri della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e con alcuni

soggetti loro riconducibili ai sensi della Policy Unica e del presente Regolamento secondo quanto indicato all'Allegato C – Parte I e Parte II.

Si precisa che ogni società del Gruppo UBI è tenuta altresì a livello individuale al rispetto delle norme prescritte dalle singole autorità di vigilanza di settore (ad esempio assicurative) e/o del mercato aventi ad oggetto la gestione delle operazioni verso soggetti in conflitto di interesse, secondo le disposizioni di volta in volta applicabili.

### 1.3 Responsabilità dell'approvazione e dell'aggiornamento del Regolamento

Il Regolamento è redatto da UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities, con il costante coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza, ed è condiviso con tutte le altre strutture competenti della Banca. UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities – che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali – farà in modo, attraverso la propria attività di consulenza specialistica ed eventualmente, ove necessario, anche mediante il supporto di ulteriori strutture e funzioni interne alla Banca, che il presente Regolamento sia applicato correttamente da tutte le parti coinvolte.

Il Regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, e può essere modificato esclusivamente mediante il medesimo *iter* procedurale. In particolare, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** (*Entrata in vigore del Regolamento e disciplina transitoria*), il presente Regolamento è stato approvato nella sua versione attuale dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 13 e 14 giugno 2018, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, e sostituisce il “Regolamento per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca S.p.A.” e il “Regolamento per la disciplina delle Operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI” entrambi approvati dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, da ultimo, in data 17 gennaio 2017 e 24 gennaio 2017.

Fermo quanto sopra, il Regolamento (al pari della Policy Unica) è sottoposto a una valutazione periodica – e comunque con una cadenza almeno annuale a decorrere dalla sua entrata in vigore – da parte del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, al fine di verificare se sia necessario e/o opportuno procedere a una sua revisione e/o aggiornamento in ragione di: (a) eventuali modifiche in relazione alla struttura organizzativa e societaria di UBI Banca o del gruppo societario a essa facente capo; (b) rilievi delle Autorità di Vigilanza; (c) esiti dell'attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza sull'osservanza delle regole adottate; (d) esiti dell'attività di verifica delle funzioni aziendali di controllo; (e) difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate; nonché (f) mutamenti di qualsiasi natura del contesto normativo di riferimento. A tal riguardo, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati può formulare al Consiglio di Gestione e/o al Consiglio di Sorveglianza proposte di modifica e/o integrazione del Regolamento. Il mancato recepimento di dette proposte deve essere adeguatamente motivato dai suddetti organi sociali. Si precisa che ogni eventuale modifica e/o integrazione apportata alla Policy Unica dovrà essere recepita nel presente Regolamento, ove incidente e/o rilevante ai fini della disciplina contenuta nel Regolamento medesimo.

Il Regolamento e le relative modifiche, unitamente alla Policy Unica, sono pubblicate sul sito *internet* di UBI Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)).

## **SEZIONE II – LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI E ALTRI SOGGETTI RILEVANTI E LE RELATIVE DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

2

### **2.1 Definizione di Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico**

Si considerano **Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico** le transazioni con:

- le Parti Correlate di UBI Banca ai sensi del Regolamento Consob;
- i Soggetti Collegati di UBI Banca, delle altre banche, di UBISS e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263;
- il Personale Rilevante di Gruppo;
- gli Altri Soggetti Rilevanti come identificati in via di autoregolamentazione da UBI Banca,

che comportano il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione, gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore del Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico nonché, con particolare riferimento ai Soggetti Collegati e al Personale Rilevante, ogni operazione che comporta l'assunzione di Attività di Rischio.

Per una puntuale individuazione di ciascuna categoria dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico si rinvia all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) del presente Regolamento Unico.

### **2.2 Tipologie di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico di Gruppo**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, occorre distinguere le seguenti tipologie di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico:

#### **a) Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Si considerano **Operazioni di Maggiore Rilevanza** quelle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda delle caratteristiche di ciascuna singola Operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (i) **Indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato.
  - Se le condizioni economiche dell'Operazione sono definite, il controvalore è:
    - A. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
    - B. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'Operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002, come successivamente modificato;
    - C. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

- Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'Operazione corrisponde al valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo<sup>1</sup>.
- (ii) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo (ivi incluse le poste fuori bilancio) risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'Operazione.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:
    - A. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
    - B. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.
  - Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:
    - A. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che sarà attribuito all'attività a seguito dell'acquisizione;
    - B. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- (iii) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di UBI Banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

#### b) Operazione di Minore Rilevanza

Si considerano **Operazioni di Minore Rilevanza** quelle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, dalle Operazioni Strategiche e dalle Operazioni di Importo Esiguo (come *infra* definite).

#### c) Operazioni Strategiche

Si considerano Operazioni Strategiche le Operazioni con Parti Correlate in relazione alle quali sia chiamato a deliberare il Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 38, lett. d), m) e u) dello Statuto di UBI Banca.

#### d) Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico compiute da Società Controllate da UBI Banca

Qualora, in forza di previsioni dello Statuto ovvero di procedure interne adottate da UBI Banca, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza su proposta del Consiglio di Gestione ovvero anche un Esponente della Capogruppo in forza delle deleghe allo stesso conferite debba, in via preventiva, esaminare o approvare Operazioni che devono essere realizzate da Società Controllate da UBI Banca, le strutture della Banca, di volta in volta coinvolte nell'istruttoria di tale Operazione, verificano preventivamente se la controparte dell'Operazione rientra tra i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico. Qualora la controparte risultasse

---

<sup>1</sup> Si precisa che nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.



un Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico, le predette strutture trasmettono con la massima tempestività una completa informativa sulle caratteristiche dell'Operazione all'organo di UBI Banca competente a esaminarle o approvarle preventivamente. L'organo competente della Banca, una volta appurato che l'Operazione in oggetto non rientra in nessuna delle esenzioni previste dall'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*) del presente Regolamento, informa il Presidente del Comitato di UBI Banca e, in questo caso, troveranno applicazione le disposizioni del Regolamento Unico, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere procedurale dettate per ciascuna tipologia di Operazione con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico.

### **2.3 Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico**

Ai fini della determinazione della rilevanza delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico (*i.e.* Operazioni di Maggiore Rilevanza, Operazioni di Minore Rilevanza ovvero Operazioni di Importo Esiguo), le medesime Operazioni sono valutate su base individuale, fatto salvo il caso di Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico, il cui valore deve essere cumulato ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Con riferimento ai criteri per la determinazione della rilevanza di ciascuna tipologia di Operazione con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico si rinvia a quanto meglio precisato nella normativa attuativa di dettaglio predisposta dalla Banca.

### **2.4 Casi di esenzione**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2.7.3 (*Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico*), le Operazioni di seguito elencate compiute con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che non siano anche Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB sono escluse in via generale dall'ambito di applicazione delle procedure deliberative della Capogruppo e, ove applicabili, delle Società Controllate, di cui al successivo articolo 2.8 (Il processo deliberativo), fermi restando taluni obblighi di informativa contabile, a Consob e al mercato previsti dalla normativa con riferimento ad alcune tipologie di Operazioni, come di seguito meglio precisato. In particolare:

- A.** le **deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Sorveglianza** assunte ai sensi dell'art. 2364-*bis* c.c., incluse quelle concernenti la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza e investiti di particolari cariche, poteri e funzioni.

*Si precisa che a tali deliberazioni non si applica alcuna disposizione del presente Regolamento Unico.*

- B.** Le **Operazioni di Importo Esiguo**, intendendosi per tali le Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico il cui controvalore non sia superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), calcolate secondo quanto previsto al precedente art. 2.3 (*Determinazione della rilevanza delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico*).

*Si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di informativa successiva agli organi competenti di cui all'articolo 2.9 (Informativa successiva al compimento delle Operazioni agli organi competenti).*



C. I **piani di compensi basati su strumenti finanziari** approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. b), dello Statuto e in conformità all'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

*Si precisa che **si applicano**: le disposizioni relative all'informativa finanziaria periodica di cui all'articolo 2.10.1 (Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate).*

D. Le **deliberazioni**, diverse da quelle indicate alla precedente lett. A del presente Articolo, **in materia di remunerazione dei consiglieri di gestione**, anche investiti di particolari cariche, e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e del Personale Rilevante di Gruppo nonché le deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, a condizione che:

- (i) UBI Banca abbia adottato una politica di remunerazione;
- (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione, costituito esclusivamente da consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti, istituito dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 41 comma 5 dello Statuto;
- (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche e con la politica di cui al precedente punto (iii).

*Si precisa che **si applicano**: le disposizioni relative all'informativa finanziaria periodica di cui all'articolo 2.10.1 (Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate).*

E. Le **Operazioni Ordinarie**, intendendosi per tali le Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività di UBI Banca o delle altre società del Gruppo UBI e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* di cui all'Allegato D (*Condizioni Equivalenti a quelle di mercato o Standard*) del presente Regolamento Unico. Per l'individuazione di dette Operazioni verranno definiti nella regolamentazione attuativa del presente Regolamento opportuni presidi organizzativi, adeguate procedure operative – anche di tipo informatico – funzionali alla delibera di approvazione dell'Operazione, nonché a supportare i relativi controlli. Si precisa che la definizione dei presidi organizzativi, delle procedure operative e dei controlli avverrà secondo i criteri di cui all'art. 4.1 (*Presidi organizzativi e di controllo*) della Sezione IV del presente Regolamento. Nel valutare un'Operazione di Minore Rilevanza quale Operazione Ordinaria, UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI tengono conto almeno dei seguenti elementi: (a) la riconducibilità all'ordinaria attività, (b) l'oggettività delle condizioni, (c) la semplicità dello schema economico-contrattuale, (d) la rilevanza quantitativa e (e) la tipologia di controparte.

Qualora UBI Banca o altra società del Gruppo UBI approvasse un'Operazione Ordinaria:

- la relativa delibera<sup>2</sup> e/o la documentazione a supporto, opportunamente archiviata e tracciabile, deve contenere gli elementi comprovanti il suo carattere “ordinario”;
- deve essere fornita: (a) ai rispettivi Organi con Funzione di Supervisione Strategica nonché (b) ai rispettivi Comitati, su base trimestrale, una completa informativa sulle Operazioni Ordinarie concluse nel periodo di riferimento.

*Si precisa che alle Operazioni Ordinarie **si applicano**: (a) le disposizioni in materia di informativa successiva agli organi competenti di cui all'articolo 2.9 (Informativa successiva al compimento delle*

<sup>2</sup> Si precisa che il termine “delibera”, ove utilizzato nel presente Regolamento Unico, si riferisce, indistintamente e a seconda del caso, alle decisioni assunte dagli organi collegiali o da quelli monocratici.

Operazioni agli organi competenti); (b) la disciplina sull'informativa finanziaria periodica di cui all'articolo 2.10.1 (Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate) e (c) le disposizioni sui Comunicati Price Sensitive di cui all'articolo 2.10.2 (Comunicati Price Sensitive relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca).

**F. Le Operazioni Infragruppo**, intendendosi per tali le Operazioni:

- (i) con o tra Società Controllate, anche congiuntamente;
- (ii) con o tra le società appartenenti al Gruppo UBI quando tra le parti dell'Operazione intercorra un rapporto di controllo totalitario (anche congiunto)<sup>3</sup>;
- (iii) con società sottoposte a Influenza Notevole,

qualora nelle Società Controllate o sottoposte a Influenza Notevole che sono controparti dell'Operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico (gli **Interessi Significativi**).

Nelle Operazioni Infragruppo si intendono incluse le **operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral"** poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; le **operazioni connesse a covered bond, cartolarizzazioni e similari** sono da considerarsi comprese nelle operazioni di trasferimento infragruppo poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

Ferma restando la valutazione di significatività da effettuarsi caso per caso, in via generale, si considerano sussistere Interessi Significativi (e quindi le relative Operazioni non potranno considerarsi Operazioni Esenti), alla luce dei vantaggi patrimoniali che altri Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico potrebbero conseguire dalla realizzazione dell'Operazione, qualora:

- vi sia condivisione, tra le società parti dell'Operazione, di uno o più Esponenti, allorquando tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Società Controllate o sottoposte a Influenza Notevole con le quali l'Operazione è realizzata e il peso di tale componente superi il 25% della remunerazione complessiva del singolo Esponente interessato;
- la società controparte dell'Operazione che sia Controllata da, o sottoposta a Influenza Notevole di, una società del Gruppo UBI diversa dalla Capogruppo sia partecipata (anche indirettamente) dalla Capogruppo e il peso effettivo di tale partecipazione superi il peso effettivo della partecipazione dalla stessa detenuta nella società del Gruppo UBI che intende realizzare l'Operazione.

Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale detenuta nella società del Gruppo UBI attraverso cui la Capogruppo detiene la partecipazione nella società controparte dell'Operazione che sia Controllata da, o sottoposta a Influenza Notevole di, altra società del Gruppo UBI<sup>4</sup>. Qualora, oltre alla predetta partecipazione (anche indiretta), UBI Banca

<sup>3</sup> Si precisa che, anche ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263, non si considerano "Operazioni con Soggetti Collegati" le Operazioni effettuate tra componenti del Gruppo UBI qualora tra le stesse componenti intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.

<sup>4</sup> Di seguito, alcuni esempi:

(i) **Interesse Significativo di UBI Banca**: la società A (UBI Banca) controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B la quale, a sua volta, controlla con la medesima percentuale la società C. Inoltre, A (UBI Banca) detiene direttamente il rimanente 50% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A (UBI Banca) detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $50\% + (50 \times 50\%) = 75\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 50%: esiste quindi un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C;

(ii) **Interesse non Significativo**: la società A (UBI Banca) controlla con il 30% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società B (quotata), la quale a sua volta controlla con il 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto la società

fosse titolare di altri interessi economici nell'Operazione, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo;

- la Società Controllata o sottoposta a Influenza Notevole controparte dell'Operazione sia partecipata, in misura almeno pari al 20% del capitale, da uno o più Partecipanti diversi dalla Capogruppo<sup>5</sup>.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione tra società diverse di uno o più Esponenti o dei componenti del Personale Rilevante di Gruppo, in assenza di altri indici di significatività ai sensi del presente Regolamento.

Resta inteso che nel caso in cui UBI Banca o altra società del Gruppo UBI approvi Operazioni di cui alla presente lettera F., i competenti organi deliberativi di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI forniscono, su base trimestrale, ai rispettivi Organi con Funzione di Supervisione Strategica nonché ai rispettivi Comitati (ovvero, nelle società del Gruppo UBI che non abbiano istituito un Comitato, agli Amministratori Indipendenti), per il tramite di UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities o la corrispondente funzione della Società Controllata, una completa informativa sulle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico soggette alla disciplina di cui alla presente lettera F. concluse nel periodo di riferimento<sup>6</sup>.

*Si precisa che alle Operazioni Infragruppo **non si applicano**: (a) le disposizioni relative alla disciplina degli obblighi di comunicazione al pubblico delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'articolo 2.10.3 (Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza); (b) gli obblighi di informativa alla Consob ai sensi del successivo articolo 2.10.4 (Informativa alla Consob).*

***Si applicano** invece: (a) le disposizioni in materia di informativa successiva agli organi competenti di cui all'articolo 2.9 (Informativa successiva al compimento delle Operazioni agli organi competenti); (b) la disciplina sull'informativa finanziaria periodica di cui all'articolo 2.10.1 (Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate) e (c) le disposizioni sui Comunicati Price Sensitive di cui all'articolo 2.10.2 (Comunicati Price Sensitive relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca).*

- G. Le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza**, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo UBI.

*Si precisa che a tali Operazioni **si applicano**: (a) le disposizioni in materia di informativa successiva agli organi competenti di cui all'articolo 2.9 (Informativa successiva al compimento delle Operazioni agli organi competenti); (b) la disciplina sull'informativa finanziaria periodica di cui all'articolo 2.10.1 (Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate); (c) le disposizioni sui comunicati price sensitive di cui all'articolo 2.10.2 (Comunicati Price Sensitive relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca); e, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza (d) le disposizioni di cui all'articolo 2.10.3 (Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza) e 2.10.4 (Informativa alla Consob),*

---

C, non quotata. Inoltre, A detiene direttamente il 10% di C. Nell'operazione tra la società B e la società C, la società A (UBI Banca) non detiene un interesse significativo in C giacché il peso effettivo della partecipazione in quest'ultima società è pari a  $10\% + (30 \times 50\%) = 25\%$ , mentre il peso della partecipazione in B è pari al 30%: non esiste quindi, in assenza di altri interessi significativi, un incentivo al trasferimento netto di risorse da B a C.”

<sup>5</sup> Ad esempio tale fattispecie di Interesse Significativo non sussisterà qualora la società controparte dell'Operazione sia una Società Controllata non bancaria in forma totalitaria da UBI Banca. In tal caso l'esenzione, ove non vi siano ulteriori Interessi Significativi, troverà applicazione sia per la Capogruppo sia per la Società Controllata non bancaria in forma totalitaria.

<sup>6</sup> Si precisa che non sono soggette alla suddetta rendicontazione trimestrale le Operazioni effettuate tra componenti del Gruppo UBI qualora tra le stesse intercorra un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto.

(le Operazioni di cui al presente articolo dalla lettera A. alla lettera G., le **Operazioni Esenti**).

## **2.5 Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca e il Comitato delle altre società del Gruppo UBI**

### **2.5.1 Compiti e funzioni del Comitato – Presidi alternativi – Il parere favorevole non vincolante**

UBI Banca e ciascuna altra società del Gruppo UBI istituiscono un comitato, composto da Amministratori Indipendenti, interno all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, il quale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 2.3 (*Casi di esenzione*), è destinatario per il tramite dell'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities di un'informativa completa e tempestiva sui diversi profili delle Operazioni e, a seconda della tipologia dell'Operazione (Operazioni di Maggiore Rilevanza e Operazioni Strategiche) è coinvolto nella fase istruttoria e delle trattative; il Comitato è inoltre chiamato a esprimersi con un parere motivato a supporto dell'organo competente a deliberare l'Operazione (per ciascuna società del Gruppo UBI, il **Comitato** e, nel caso di UBI Banca, anche il **Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**). Nell'ambito del presente Regolamento, vengono nel dettaglio declinate le competenze del Comitato in funzione della tipologia di Operazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni di Vigilanza 263.

Fermo il rispetto dei criteri di composizione di cui al successivo articolo 2.5.2 (*Composizione e durata del Comitato*), nelle componenti bancarie del Gruppo UBI diverse da UBI Banca il Comitato può coincidere con il Comitato Rischi o con il comitato per il controllo interno, ove esistente.

Nelle società del Gruppo UBI in cui non sia presente un sufficiente numero di Amministratori Indipendenti, le funzioni del Comitato sono svolte singolarmente dall'unico Amministratore Indipendente o congiuntamente nel caso in cui ve ne siano due.

In ogni caso, le componenti non bancarie del Gruppo UBI e le componenti bancarie del Gruppo UBI non tenute, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 285, a costituire comitati interni all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, possono assegnare le funzioni attribuite al Comitato a uno o più Amministratori Indipendenti.

Con riferimento alle componenti non bancarie del Gruppo UBI, in mancanza di Amministratori Indipendenti, le funzioni del Comitato saranno svolte dall'Organo con Funzione di Controllo.

Ai fini del presente Regolamento, si considera favorevole il parere con cui il Comitato (*a*) abbia manifestato la propria condivisione dell'Operazione con i soggetti di cui al Perimetro Unico sottoposta al suo preventivo esame, ovvero (*b*) abbia richiesto che l'Operazione con i soggetti di cui al Perimetro Unico sottoposta al suo preventivo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente accolte dall'organo competente a deliberare in merito a detta Operazione. Per converso, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell'Operazione sottoposta al suo preventivo esame.

### **2.5.2 Composizione e durata del Comitato**

Il Comitato è composto da 3 (tre) membri permanenti, nominati dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili per ciascuna società del Gruppo UBI in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e di statuto. A tal riguardo, con particolare riferimento a UBI Banca devono essere tenuti in considerazione i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica che lo ha nominato.

Il Presidente del Comitato è nominato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica tra i componenti del Comitato all'atto della nomina. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, ne assume i compiti il componente del Comitato con anzianità di carica maggiore nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, gli subentra il componente del Comitato con anzianità di carica maggiore nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età, e ciò sino alla data in cui l'organo con Funzione di Supervisione Strategica abbia designato il nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione nonché trasmette ai competenti organi i pareri deliberati dal Comitato in ottemperanza al presente Regolamento.

Ciascun componente del Comitato può essere revocato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica che provvede contestualmente alla sua sostituzione. La revoca dei membri del Comitato deve essere debitamente motivata. In caso di rinuncia, morte o sopravvenuta incapacità di un componente del Comitato, quest'ultimo oppure il Presidente ne dà tempestiva comunicazione all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica che procede alla sua sostituzione.

L'Organo con Funzione di Supervisione Strategica di ciascuna società del Gruppo UBI ha la facoltà, ove possibile, di aumentare a 5 (cinque) i membri del Comitato tramite la nomina di due membri non permanenti, designati tra i propri componenti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, per UBI Banca, dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e, per le altre società del Gruppo UBI, dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto, qualora ciò si renda necessario in ragione del valore, della natura e delle specifiche caratteristiche e/o della complessità di ciascuna singola Operazione in relazione alla quale il Comitato è chiamato a svolgere le proprie funzioni. I membri non permanenti restano in carica sino al completamento delle attività richieste al Comitato in relazione alla singola Operazione per la quale essi sono stati nominati.

### **2.5.3 Requisiti di professionalità e indipendenza**

Tutti i membri del Comitato sono in possesso di competenze e professionalità legate all'attività svolta da ciascuna società del Gruppo UBI e adeguate all'autonomia di giudizio che qualifica il loro ruolo.

I membri non permanenti devono essere dotati di un più elevato livello di competenze specifiche in relazione alla natura e alle caratteristiche tecniche della singola Operazione per la quale è richiesta la loro partecipazione alle attività del Comitato.

Tutti i componenti del Comitato devono essere Amministratori Indipendenti. Inoltre, come meglio precisato al successivo articolo 2.5.4 (*Amministratori Non Correlati*), con riferimento a ciascuna Operazione non possono essere ammessi ad esprimere il parere di competenza del Comitato gli amministratori che non possano essere considerati Amministratori Non Correlati in relazione alla singola Operazione.

Il possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei componenti del Comitato è attestato dall'Organo con Funzione di Supervisione Strategica all'atto della nomina ed è periodicamente verificato ogni semestre.

### **2.5.4 Amministratori Non Correlati**

Qualora uno dei membri del Comitato non possa essere considerato un Amministratore Non Correlato in relazione a una singola Operazione per la quale il Comitato è chiamato a esprimere il proprio parere preventivo, esso è tenuto a segnalare prontamente tale situazione all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica affinché lo stesso proceda a dichiarare tale componente correlato in riferimento alla singola Operazione e alla sua contestuale sostituzione con un altro Amministratore Non Correlato, limitatamente alla singola Operazione per cui si è verificata la correlazione.

Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di Amministratori Non Correlati, l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica di ciascuna società del Gruppo UBI dovrà attivare gli specifici presidi alternativi



equivalenti a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione di cui al precedente art. 2.5.1 (*Compiti e funzioni del Comitato – Presidi Alternativi – Il parere favorevole non vincolante*).

### 2.5.5 Convocazione e riunioni del Comitato

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci ogniqualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da un componente del Comitato con specifica richiesta scritta al Presidente.

La riunione del Comitato è convocata con avviso da inviarsi tramite *e-mail* o qualsiasi altro mezzo telematico che garantisca la prova della ricezione, spedito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione e comunque in tempo utile per consentire ai componenti una sufficiente informazione sugli argomenti in discussione. L'avviso di convocazione è seguito dall'invio della documentazione necessaria per assicurare al meglio lo svolgimento dei compiti assegnati ai componenti del Comitato. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. In tale caso, nel corso della riunione dovranno comunque essere assicurate una esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non è stato possibile trasmettere in via ordinaria.

Si intende in ogni caso validamente costituita la riunione del Comitato alla quale, pur in assenza di una formale convocazione ai sensi del presente articolo, partecipino tutti i componenti del Comitato ovvero qualora gli assenti abbiano espresso per iscritto il previo consenso al suo svolgimento.

Per consentire il più corretto ed efficiente funzionamento del Comitato, è fatto obbligo all'organo competente a deliberare in merito a una Operazione sottoposta al preventivo parere del Comitato di informare, per il tramite dell'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities, il Presidente del Comitato della prospettata Operazione con la massima tempestività (informandone altresì il Presidente dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica anche per le eventuali determinazioni di cui al precedente art. 2.5.2 (*Composizione e durata del Comitato*)), trasmettendo, unitamente a tale comunicazione, tutte le informazioni utili al riguardo. Successivamente a tale comunicazione, il Presidente dell'organo competente a deliberare in merito all'Operazione ovvero l'organo a ciò delegato è tenuto a comunicare prontamente qualsiasi ulteriore informazione riguardante la specifica Operazione.

Per la validità delle riunioni del Comitato occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica (inclusi i membri non permanenti, ove nominati) e le relative determinazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Ciascun componente del Comitato ha diritto a un solo voto.

Le sedute del Comitato si tengono di regola presso la sede della società in cui esso è stato istituito; il Comitato può altresì riunirsi in qualunque altro luogo in Italia. Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ogni partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in esame; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura di un segretario designato dal Comitato anche al di fuori dei propri componenti. Il verbale è trasmesso agli intervenuti e sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Copia del verbale è custodita dal segretario del Comitato e tenuta a disposizione del Comitato stesso e dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica, al quale il Presidente del Comitato dà informazione alla prima riunione utile.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato o degli Amministratori Indipendenti ovvero, se del caso, ad incontri con l'Amministratore Indipendente, in relazione all'argomento trattato, gli Esponenti e tutti gli altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Comitato o, se del caso, dagli Amministratori Indipendenti per l'elaborazione del proprio parere. Con particolare riferimento alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato Parti Correlate e

Soggetti Collegati il Presidente del Consiglio di Gestione, il Consigliere Delegato, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, i responsabili delle funzioni aziendali della Banca e delle sue Società Controllate in relazione all'oggetto dell'Operazione, i responsabili di *Internal Auditing*, i consulenti esterni incaricati di assistere la Banca o una sua Società Controllata nella trattativa avente a oggetto l'Operazione con Parti Correlate di UBI Banca.

### **2.5.6 Assistenza di esperti indipendenti**

Ferma restando la possibilità, prevista dal precedente art. 2.5.2 (*Composizione e durata del Comitato*), di incrementare il numero dei componenti del Comitato mediante la nomina di due membri non permanenti, in relazione a ciascuna singola Operazione per la quale è chiamato a svolgere le proprie funzioni, è attribuita al Comitato la facoltà di ricorrere, a spese della società del Gruppo UBI che lo ha istituito, all'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Non si considerano esperti indipendenti e pertanto non possono assistere il Comitato i soggetti che versino in una o più delle seguenti situazioni:

- (i) gli Esponenti, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Esponenti, gli amministratori e i sindaci delle Società Controllate, della/e società Controllante/i ovvero delle società sottoposte al comune Controllo, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado di tali amministratori e sindaci;
- (ii) coloro che sono legati alla società del Gruppo UBI che ha istituito il Comitato ovvero alla/e Controllante/i, a Società Controllate ovvero a società sottoposte al comune Controllo della società del Gruppo UBI che ha istituito il Comitato, nonché ad uno dei soggetti di cui al precedente punto (i) da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- (iii) abbiano interessi alla realizzazione dell'Operazione tali da compromettere l'indipendenza del proprio giudizio.

La sussistenza del requisito di indipendenza sarà inoltre attestata dall'esperto medesimo, in occasione del conferimento dell'incarico.

Relativamente a ciascuna società del Gruppo UBI, qualora sia il Comitato sia l'organo competente a deliberare su un'Operazione sottoposta al preventivo parere del Comitato, intendano avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti, il Comitato indica preventivamente una rosa di soggetti idonei a svolgere tale ruolo tra i quali l'organo competente a deliberare in merito all'Operazione potrà selezionare l'esperto di cui intende avvalersi. L'incarico così conferito dovrà espressamente prevedere che gli esperti indipendenti selezionati assistano anche e specificamente i componenti del Comitato nello svolgimento dei compiti a essi assegnati ai sensi del presente Regolamento.

In relazione a ciascuna Operazione per cui è richiesta l'assistenza degli esperti indipendenti, per sostenere i costi dei servizi resi da questi ultimi, il Comitato potrà disporre di importi differenti determinabili in base al controvalore di ciascuna Operazione, da calcolare come segue:

- per un controvalore inferiore a Euro 1.000.000, un importo pari al 2,5% del controvalore e comunque non superiore a Euro 20.000;
- per un controvalore superiore a Euro 1.000.000 fino a Euro 10.000.000, un importo pari al 1,75% del controvalore e comunque non superiore a Euro 100.000;
- per un controvalore superiore a Euro 10.000.000 fino a Euro 50.000.000, un importo pari al 1% del controvalore e comunque non superiore a Euro 350.000;
- per un controvalore superiore a Euro 50.000.000 fino a Euro 100.000.000, un importo pari al 0,6% del controvalore e comunque non superiore a Euro 500.000;
- per un controvalore superiore a Euro 100.000.000 fino a Euro 250.000.000, un importo pari allo 0,4% del controvalore e comunque non superiore a Euro 750.000;



- per un controvalore superiore a Euro 250.000.000 fino a Euro 500.000.000, un importo pari allo 0,25% del controvalore e comunque non superiore a Euro 900.000;
- per un controvalore superiore a Euro 500.000.000, un importo pari allo 0,2% del controvalore e comunque non superiore a Euro 2.500.000.

Qualora, in ragione delle caratteristiche dell'Operazione, il Comitato ritenesse che i compensi da determinare in base al criterio sopraindicato risultassero inadeguati stante l'attività richiesta agli esperti indipendenti, lo stesso potrà interessare di ciò l'Organo con Funzione di Gestione che, sentito l'Organo con Funzione di Controllo, assumerà le opportune determinazioni al riguardo.

Il limite di spesa così determinato per ciascuna Operazione non opera qualora la medesima Operazione sia altresì qualificata come Operazione di Maggiore Rilevanza.

## **2.6 Mappatura dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e loro relativo censimento**

I componenti dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico nonché i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB sono assoggettati a un'apposita procedura di mappatura puntualmente descritta nella relativa disciplina attuativa di dettaglio. Tale procedura di mappatura si applica a ogni soggetto che potrebbe comunque rientrare prudenzialmente all'interno del Perimetro Unico in virtù dell'esistenza di legami significativi con un Esponente, un Dirigente con Responsabilità Strategiche, un componente del Personale Rilevante ovvero con UBI Banca stessa.

Al fine di garantire la mappatura e il monitoraggio dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB, l'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities richiede all'atto dell'assunzione della carica e poi con cadenza annuale agli Esponenti, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, al direttore generale ovvero ai membri della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e al Personale Rilevante di Gruppo di (i) comunicare l'elenco dei propri connessi con l'ausilio dell'apposita modulistica, precompilata tramite processi automatizzati con le informazioni in possesso della Banca o valorizzate attraverso la consultazione tramite processi automatizzati di *info-provider* esterni di cui UBI Banca si avvale e (ii) aggiornare, se necessario, tempestivamente tali informazioni, anche in corso d'anno.

I soggetti di cui sopra forniscono le informazioni necessarie per consentire la loro puntuale identificazione e quella dei soggetti loro connessi e segnalano ogni eventuale successiva variazione.

Tali informazioni, acquisite da UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities, sono censite in apposito applicativo centrale che consente di gestire le rilevanze in coerenza con quanto previsto dal presente Regolamento.

Qualora, una qualsiasi delle funzioni della Banca e/o del Gruppo UBI ritenga, utilizzando l'ordinaria diligenza, che una qualsiasi delle società del Gruppo sia in procinto di compiere una Operazione con un soggetto che – sebbene non censito tra i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico ovvero tra i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB – intrattenga un qualche legame significativo con un Esponente, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale ovvero un membro della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero con un membro del Personale Rilevante di Gruppo ne dà immediata comunicazione scritta all'Area

UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities per le valutazioni di competenza e si astiene dal compiere l'Operazione.

Nella regolamentazione attuativa del presente Regolamento verranno individuati opportuni presidi organizzativi, adeguate procedure operative – anche di tipo informatico – finalizzati a supportare i relativi controlli che saranno definiti secondo i criteri riportati all'art. 4.1 (*Presidi organizzativi e di controllo*) della Sezione IV del presente Regolamento.

## **2.7 La rilevazione delle Operazioni e la fase di istruttoria**

### **2.7.1 La rilevazione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico**

A seguito della richiesta di compimento dell'Operazione e preliminarmente all'esecuzione della stessa, tramite recupero automatico effettuato dall'applicazione informatica di riferimento dell'Operazione o – ove ciò non fosse possibile – tramite consultazione dell'anagrafe del Gruppo UBI, il Soggetto Incaricato verifica se la controparte sia qualificabile come Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico e, a seconda dell'esito di tale verifica, lo stesso Soggetto Incaricato dovrà attivare la relativa procedura deliberativa, secondo quanto dettagliatamente previsto nella normativa attuativa di dettaglio. Si precisa che ove l'Operazione venga compiuta nei confronti di un Soggetto Rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB troveranno applicazione le previsioni di cui alla Sezione III del presente Regolamento.

### **2.7.2 La fase di istruttoria delle Operazioni**

Durante la fase di istruttoria delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, l'Organo Minimo Deliberante ovvero l'Organo Deliberante deve analizzare ciascuna Operazione, anche tenendo conto delle attività già svolte al riguardo dal Soggetto Incaricato, al fine di verificare se si tratti o meno di un'Operazione Esente, nel rispetto dei principi espressi dalla Policy Unica.

Si precisa che in presenza di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Operazioni Strategiche, il Soggetto Incaricato deve coinvolgere, per il tramite dell'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities, durante le fasi di istruttoria e delle trattative – e comunque sino alla loro conclusione – il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca (ovvero i Comitati delle altre società del Gruppo UBI qualora sia coinvolta una società diversa da UBI Banca) fornendo allo stesso Comitato completa informativa sui diversi profili dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, ovvero dell'Operazione Strategica, con specificazione, supportata da oggettivi elementi di riscontro, se le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

### **2.7.3 Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico**

Nell'ambito della fase di istruttoria, il Soggetto Incaricato deve verificare, anche tramite recupero automatico dell'informazione effettuato dall'applicazione di riferimento, che l'Operazione in oggetto non superi taluni specifici limiti, come di seguito meglio illustrato.

#### **2.7.3.1 I limiti alle Operazioni con gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e i membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI nonché con taluni soggetti loro riconducibili**

Le Operazioni di seguito elencate da concludersi con:

- (i) gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI;
- (ii) i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca;

- (iii) il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI; ovvero
- (iv) taluni soggetti loro riconducibili ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento Unico

**sono in linea di principio soggette ai limiti quantitativi** stabiliti nel presente Regolamento nell'Allegato C – Parte I, individuati per tipologia di Operazione e differenziati anche in relazione alla posizione del soggetto interessato.

Le Operazioni interessate dai suddetti limiti – calcolati a livello consolidato – sono:

- gli affidamenti;
- le erogazioni liberali;
- le attività di sponsorizzazione;
- l'acquisto o la fornitura di beni o servizi (ivi incluse, le attività di consulenza).

Le Operazioni concluse con soggetti destinatari della disciplina di cui al presente paragrafo devono di norma essere qualificabili come Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* e, in ogni caso, deve esserne verificato il carattere non preferenziale. Si precisa che tali Operazioni, fermi i limiti quantitativi indicati nell'Allegato C – Parte I, sono comunque soggette a tutte le regole procedurali e deliberative previste dalla Policy Unica e dal Regolamento Unico, ivi incluse le regole previste dalla Sezione III del Regolamento Unico, ove applicabile.

Si precisa che i limiti di cui all'Allegato C – Parte I e – ove previsti – all'Allegato C - Parte II non hanno effetto retroattivo. In particolare, con riferimento alle Operazioni aventi ad oggetto la concessione di affidamenti, i suddetti limiti non si applicano agli affidamenti già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Unico e della Policy Unica, fermo restando l'applicazione di tali limiti in caso di rinnovo degli stessi affidamenti.

#### **2.7.3.2 I limiti alle Operazioni concluse con soggetti diversi dagli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e dai membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI nonché da taluni soggetti loro riconducibili: limiti alle erogazioni liberali**

Le Operazioni concluse con qualsiasi soggetto, diverso dagli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e dal direttore generale e i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI nonché da taluni soggetti loro riconducibili come meglio descritti alla Categoria A e alla Categoria B della griglia sui limiti contenuta nell'Allegato C – Parte I, che sia assoggettato alla procedura di mappatura di cui all'articolo 2.6 (*Mappatura dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico*) del presente Regolamento – come meglio individuati, a titolo meramente esemplificativo, nell'Allegato C – Parte II – non sono soggette ad alcun limite, fatto salvo quanto di seguito espressamente previsto in relazione alle Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali. Tali Operazioni sono comunque soggette a tutte le regole procedurali e deliberative previste dalla Policy Unica e dal Regolamento Unico. Le Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali in favore di fondazioni, associazioni o enti del terzo settore (anche a carattere locale) – diverse dalle Fondazioni Familiari e/o Aziendali – in cui uno dei soggetti di cui all'Allegato C – Parte II, punto (iii), rivesta un ruolo all'interno dei relativi organi di amministrazione o controllo sono soggette al limite pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo esercizio. Tuttavia, le Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali di importo superiore al limite di cui al presente articolo potranno essere comunque effettuate purché la deroga sia adeguatamente motivata.

Le suddette Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali sono in ogni caso soggette all'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza (ovvero del relativo organo di amministrazione delle altre società del Gruppo UBI), secondo l'*iter* deliberativo previsto nella normativa applicativa di dettaglio.

### 2.7.3.3 Regole particolari con riferimento alle Operazioni di fornitura o acquisto di beni o servizi (ivi incluse le consulenze) con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico

Ferma restando la disciplina prevista dal presente Regolamento, ivi inclusa la disciplina prevista dal precedente articolo 2.7.3.1, salvo che consti l'approvazione da parte dell'Organo con Funzioni di Gestione della società su cui ricade la spesa, non sono consentite Operazioni di fornitura o acquisto di beni o servizi (ivi incluse le consulenze) con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico (escluse le operazioni infragrupo) nel caso in cui la conclusione dell'Operazione (cumulativamente con le altre Operazioni concluse nell'esercizio) comporti il superamento della soglia del 25% dell'**Indice Dipendenza dal Gruppo** per tale intendendosi il rapporto tra il fatturato della controparte sul Gruppo UBI nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta e il suo fatturato individuale conseguito in Italia e/o all'estero come rilevato dall'ultimo bilancio approvato o dall'ultima dichiarazione dei redditi.

## 2.8 Il processo deliberativo

### 2.8.1 Regole deliberative per le Operazioni realizzate da UBI Banca e dalle altre società del Gruppo UBI

L'*iter* deliberativo che la Banca e le altre società del Gruppo UBI devono seguire per l'approvazione di Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico si differenzia a seconda che si tratti di (a) un'Operazione di Minore Rilevanza, (b) un'Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero (c) un'Operazione Strategica.

Si precisa che non sono soggette all'*iter* deliberativo di cui al presente articolo 2.8 (*Il processo deliberativo*) le Operazioni Esenti di cui all'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*) del presente Regolamento.

Inoltre, si precisa che in generale l'Esponente, il Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale ovvero un membro della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero il Personale Rilevante facente parte dell'Organo Deliberativo competente si astiene dalla deliberazione qualora abbia un interesse in conflitto in detta Operazione.

#### a) Operazioni di Minore Rilevanza

Fermo restando quanto previsto per le Operazioni Esenti, le delibere inerenti alle Operazioni di Minore Rilevanza possono essere assunte dall'organo competente ai sensi dello Statuto, ovvero in virtù delle deleghe ad esso conferite, soltanto previo **motivato parere non vincolante del Comitato** circa la sussistenza dell'interesse della Banca o, se del caso, delle altre società del Gruppo UBI, al compimento di tale Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Inoltre, nel caso in cui i componenti dell'Organo con Funzione di Gestione o dell'Organo con Funzione di Controllo ovvero dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, gli stessi ne danno notizia agli altri consiglieri precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse stesso. Rimangono fermi i predetti obblighi di astensione qualora i medesimi componenti abbiano un interesse in conflitto nell'Operazione.

#### Coinvolgimento del Comitato

Anche ai fini della redazione del parere motivato non vincolante, il Comitato riceve con la massima tempestività dall'Organo Deliberativo Competente una completa informativa in relazione ai Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico coinvolti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di

Minore Rilevanza da parte dei soggetti competenti a deliberare in merito alla medesima Operazione ovvero dai soggetti dagli stessi all'uopo delegati, con la specificazione, supportata da oggettivi elementi di riscontro, se le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

In tale contesto l'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities (ovvero la funzione affari societari o la funzione omologa delle altre società del Gruppo UBI) – che non ha un interessamento operativo nelle fasi decisionali – riceve dall'Organo Deliberativo Competente la documentazione prodotta per le Operazioni che richiedono il passaggio in Comitato ed effettua la verifica della completezza della documentazione e delle informazioni ivi contenute. In assenza degli elementi documentali aventi ad oggetto le valutazioni effettuate e l'interesse economico dell'operazione richiede all'Organo Deliberativo Competente le integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere del Comitato.

Il Comitato dovrà consegnare il proprio parere in tempo utile ai fini dell'approvazione dell'Operazione.

#### Trasmissione del parere

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza in merito alla quale è chiamato a deliberare, l'Organo Deliberativo Competente riceve dal Presidente del Comitato, per il tramite dell'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities, il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Allo stesso modo l'organo competente a deliberare in merito all'Operazione di Minore Rilevanza deve disporre di informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità di tale Operazione in tempo utile prima della data in cui esso è chiamato a pronunciarsi. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* (e sempre che l'operazione in questione non rientri nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa, nel qual caso si tratterebbe di Operazione Esente ai sensi dell'articolo 2.4E che precede), la documentazione trasmessa contiene oggettivi elementi di riscontro.

#### Approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

In particolare, con riferimento a UBI Banca, in caso di approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti un documento contenente l'indicazione: (a) della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tale parere negativo, nonché (b) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Inoltre, le Operazioni di Minore Rilevanza sulle quali è stato espresso parere negativo o condizionato sono comunicate singolarmente agli Organi di Supervisione Strategica, di Gestione e di Controllo non appena deliberate.

#### Adeguate motivazione delle decisioni

I verbali delle deliberazioni di approvazione (o dell'autorizzazione/disposizione da parte dell'organo / soggetto competente ad assumere la decisione) devono contenere adeguata motivazione in merito (i) all'interesse della Banca o, se del caso, delle altre società del Gruppo UBI, al compimento di detta Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni; e (ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

#### Informativa ex post sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza



Agli Organi con Funzione di Supervisione Strategica, di Gestione e al Comitato è fornita con cadenza almeno trimestrale una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Minore Rilevanza.

#### **b) Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Le delibere inerenti alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sono riservate alla competenza non delegabile dell'Organo con Funzione di Gestione, ferma restando per le società del Gruppo UBI che adottano il sistema dualistico di amministrazione e controllo la competenza dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica nel caso in cui un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia anche qualificabile come Operazione Strategica.

Per poter deliberare in merito a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, l'Organo con Funzione di Gestione sarà tenuto a acquisire preventivamente, e quindi non potrà assumere alcuna delibera vincolante senza, un **motivato parere non vincolante del Comitato** sulla sussistenza dell'interesse della Banca o, se del caso, delle altre società del Gruppo UBI, al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In particolare, tale *iter* deliberativo è caratterizzato dalle seguenti fasi:

##### Coinvolgimento del Comitato

Anche ai fini della redazione del parere preventivo motivato non vincolante, il Comitato è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e ciò attraverso: (a) la ricezione di una completa informativa in relazione ai Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico coinvolti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza che i Soggetti Incaricati hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione; nonché (b) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni ai Soggetti Incaricati in qualsiasi momento antecedente all'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* (e sempre che l'operazione in questione rientri nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa), la documentazione che i Soggetti Incaricati dovranno fornire al Comitato nonché all'Organo con Funzione di Gestione dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

In tale contesto l'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities (ovvero la funzione affari societari o la funzione omologa delle altre società del Gruppo UBI) – che non ha un interessamento operativo nelle fasi decisionali – riceve dall'Organo Deliberativo Competente la documentazione prodotta per le Operazioni che richiedono il passaggio in Comitato ed effettua la verifica della completezza della documentazione e delle informazioni ivi contenute. In assenza degli elementi documentali aventi ad oggetto le valutazioni effettuate e l'interesse economico dell'operazione richiede all'Organo Deliberativo Competente le integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere del Comitato.

##### Trasmissione del parere

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, il Presidente del Comitato trasmette all'Organo con Funzione di Gestione, in tempo utile rispetto alla data della riunione in cui lo stesso è chiamato a deliberare in merito a tale Operazione, il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

Entro il medesimo termine, i Soggetti Incaricati trasmettono all'Organo di Gestione informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

L'Organo con Funzione di Gestione, nella persona del proprio Presidente, una volta ricevuto il parere del Comitato e le suddette informazioni, procede senza indugio a informarne il Presidente dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica.

#### Approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato

In caso di parere negativo del Comitato, l'Organo con Funzione di Gestione può comunque approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo parere non vincolante dell'Organo con Funzione di Controllo e a condizione che, ferma l'efficacia di detta Operazione, provveda senza indugio a convocare l'Assemblea affinché la stessa si pronunci, con una deliberazione non vincolante, in merito al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

Inoltre, le Operazioni di Maggiore Rilevanza sulle quali è stato espresso parere negativo o condizionato da parte del Comitato sono comunicate singolarmente agli Organi con Funzione di Supervisione Strategica, di Gestione e di Controllo non appena deliberate.

#### Informativa alla Consob

Le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza realizzate da UBI Banca ovvero da una Società Controllata con Parti Correlate di UBI Banca devono essere comunicate alla Consob mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti. Per maggiori chiarimenti si rinvia al successivo articolo 2.10.4 (*Informativa alla Consob*).

#### Informativa al pubblico

In occasione del compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse con Parti Correlate di UBI Banca, anche da parte di Società Controllate di UBI Banca, la Banca predispone e rende pubblico un documento informativo ai sensi del Regolamento Consob. Per maggiori dettagli in merito all'informativa al pubblico delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si rinvia al successivo articolo 2.10.3 (*Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza*).

Nelle ipotesi in cui il Comitato si esprima con parere negativo, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea convocata ai fini dell'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, è messa a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una completa informativa in merito agli esiti del voto, con particolare riguardo al numero di voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

#### Verbali del Consiglio di Gestione

I verbali delle deliberazioni con cui l'Organo con Funzione di Gestione approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito (i) all'interesse di UBI Banca o, se del caso, delle altre società del Gruppo UBI, al compimento di tali Operazioni, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

#### Informativa ex post sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

I Soggetti Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dall'Organo con Funzione di Gestione per l'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con cadenza almeno trimestrale forniscono all'Organo con Funzione di Gestione, di Supervisione Strategica, di Controllo e al Comitato, per il tramite di UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities (ovvero la funzione affari societari o la funzione omologa delle altre società del Gruppo UBI) una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza.

#### **c) Operazioni Strategiche**



Il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle Operazioni Strategiche con Parti Correlate di UBI Banca, in ottemperanza all'art. 38, lett. d), m) e u) dello Statuto, su proposta del Consiglio di Gestione e previo parere favorevole del Comitato circa la sussistenza dell'interesse di UBI Banca al compimento dell'Operazione Strategica nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Inoltre, nel caso in cui i componenti del Consiglio di Sorveglianza abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione Strategica, gli stessi ne danno notizia agli altri consiglieri precisando la natura, i termini, l'origine e la portata dell'interesse. Rimangono fermi i predetti obblighi di astensione qualora i medesimi componenti abbiano un interesse in conflitto nell'Operazione.

#### Competenza indelegabile del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione ha competenza esclusiva a deliberare in merito alla proposta deliberativa da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza in relazione a un'Operazione Strategica, e gli è pertanto preclusa la facoltà di conferire delega a un proprio membro.

#### Coinvolgimento del Comitato

Anche ai fini della redazione del parere preventivo motivato non vincolante, il Comitato è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni Strategiche, e ciò attraverso: (a) la ricezione di una completa informativa in relazione ai Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico coinvolti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione Strategica, che i Soggetti Incaricati hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione, nonché (b) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni ai Soggetti Incaricati in qualsiasi momento antecedente all'approvazione dell'Operazione Strategica.

Qualora le condizioni dell'Operazione Strategica siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione che i Soggetti Incaricati dovranno fornire al Comitato nonché al Consiglio di Sorveglianza dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

In tale contesto l'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities – che non ha un interessamento operativo nelle fasi decisionali – riceve dall'Organo Deliberativo Competente la documentazione prodotta per le Operazioni che richiedono il passaggio in Comitato ed effettua la verifica della completezza della documentazione e delle informazioni ivi contenute. In assenza degli elementi documentali aventi ad oggetto le valutazioni effettuate e l'interesse economico dell'operazione richiede all'Organo Deliberativo Competente le integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere del Comitato.

#### Trasmissione del parere del Comitato al Consiglio di Sorveglianza e informativa preventiva agli organi deliberanti

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione Strategica in merito alla quale il Consiglio di Sorveglianza è chiamato a deliberare, il Presidente del Comitato trasmette al Consiglio di Sorveglianza, in tempo utile rispetto alla data della riunione in cui lo stesso è chiamato a deliberare in merito a tale Operazione, il parere del Comitato unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere.

I Soggetti Incaricati trasmettono al Consiglio di Gestione – che successivamente provvede a trasmettere al Consiglio di Sorveglianza – informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione Strategica.

#### Approvazione delle Operazioni Strategiche in caso di parere negativo del Comitato

In caso di parere negativo del Comitato, il Consiglio di Sorveglianza può comunque deliberare a favore dell'Operazione Strategica a condizione che, ferma l'efficacia dell'Operazione, sia convocata senza indugio l'Assemblea dei soci affinché si pronunci, con una deliberazione non vincolante, in merito al compimento dell'Operazione. A tale fine il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ne dà pronta comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione perché provveda alla convocazione dell'Assemblea.

### Informativa al pubblico

Nelle ipotesi in cui il Comitato si esprima con parere negativo, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea convocata ai fini previsti dal medesimo, è messa a disposizione del pubblico secondo le modalità indicate nel Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una completa informativa in merito agli esiti del voto, con particolare riguardo al numero di voti complessivamente espressi dai soci della Banca che non rientrino tra i soggetti di cui al Perimetro Unico di Gruppo.

### Verbali del Consiglio di Sorveglianza

I verbali delle deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza approva un'Operazione Strategica forniscono adeguata motivazione in merito all'interesse di UBI Banca al compimento di tale Operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

### Informativa ex post sull'esecuzione dell'Operazione Strategica

I Soggetti Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal Consiglio di Gestione per l'esecuzione delle Operazioni Strategiche con cadenza almeno trimestrale forniscono al Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato una completa informativa in merito all'esecuzione delle Operazioni Strategiche. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione Strategica.

### Rinvio alle disposizioni relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza

Fermo restando quanto espressamente previsto in riferimento alle regole procedurali deliberative delle Operazioni Strategiche, qualora l'Operazione Strategica superi le soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 2.2a) si applicano anche le regole procedurali deliberative previste dal presente articolo per le Operazioni di Maggiore Rilevanza.

## **2.8.2 Operazioni di competenza assembleare**

Nel caso di Operazioni di competenza assembleare, dovranno adottarsi le seguenti regole istruttorie e deliberative a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Operazione di Minore Rilevanza.

### **a) Operazioni di Minore Rilevanza**

Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di un'Operazione di Minore Rilevanza sia riservata all'assemblea ai sensi di legge o in base a specifiche previsioni dello statuto, per le deliberazioni dell'organo competente a formulare la proposta di deliberazione da sottoporre a quest'ultima, in relazione alla fase istruttoria e a quella di approvazione della proposta stessa, trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le medesime regole procedurali previste per l'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui al precedente articolo 2.8.1a).

### **b) Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Qualora la competenza a deliberare in merito alla realizzazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza sia riservata, ai sensi di legge o di statuto, all'assemblea di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI, per le deliberazioni dell'organo competente a formulare la proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea trovano applicazione in relazione alla fase istruttoria, alla fase delle trattative e a quella dell'approvazione della proposta medesima, *mutatis mutandis*, le medesime regole procedurali di cui al precedente articolo 2.8.1b), con l'eccezione delle disposizioni relative all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere negativo del Comitato.

In caso di parere negativo del Comitato si applica, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare di UBI Banca, l'art. 19 dello Statuto (c.d. *whitewash*).

### **2.8.3 Presidi relativi alla fase esecutiva delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico: perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali**

Fermo quanto previsto in relazione agli obblighi di informativa in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni Strategiche, i Soggetti Incaricati ovvero i soggetti all'uopo individuati dal competente organo deliberativo per l'esecuzione di ciascuna Operazione con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico informano con la massima tempestività il Comitato ogniqualvolta, nella fase esecutiva di tali Operazioni, appaia verosimile che le stesse possano dare luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, secondo i termini previsti nella relativa normativa attuativa di dettaglio.

Le decisioni da assumersi a fronte di tali circostanze – per le quali si precisa non trovano applicazione le esenzioni di cui all'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*) – devono essere necessariamente precedute dal preventivo parere del Comitato in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale di tali decisioni. In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato, l'organo competente di UBI Banca – ovvero, a seconda del caso, di altra società del Gruppo UBI – come individuato dalla normativa attuativa di dettaglio, ove valutati comunque favorevolmente l'Operazione, deve sottoporre senza indugio la questione – corredata di informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e le modalità di esecuzione nonché del parere espresso dal Comitato – alla deliberazione dell'Organo con Funzione di Gestione della società del Gruppo UBI interessata. Si precisa che nel caso di Operazione da compiersi da parte di una Società Controllata, qualora sia comunque richiesto il parere preventivo della Capogruppo, la proposta dovrà essere sottoposta alla deliberazione dello stesso Consiglio di Gestione.

### **2.8.4 Alcune disposizioni di coordinamento per le Società Controllate**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2.8.1 (*Regole deliberative per le Operazioni realizzate da UBI Banca e dalle altre società del Gruppo UBI*), 2.8.2 (*Operazioni di competenza assembleare*) e 2.8.3 (*Presidi relativi alla fase esecutiva delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico: perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali*) che precedono nonché dai successivi artt. 2.10.3 (*Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza*) e 2.10.4 (*Informativa alla Consob*), si precisa che le Società Controllate dovranno tenere conto delle seguenti linee guida:

- (i) ai fini della identificazione e gestione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico recepiscono e attuano i principi e le linee guida di cui alla Policy Unica e al presente Regolamento assolvendo a ogni adempimento connesso alla segnalazione dell'Operazione secondo quanto richiesto anche dalla normativa di riferimento;
- (ii) qualora non sia prevista la costituzione di un Comitato all'interno della Società Controllata, le disposizioni allo stesso riferite si intendono applicate agli Amministratori Indipendenti ovvero agli ulteriori presidi alternativi costituiti ai sensi della normativa vigente applicabile e in conformità alle previsioni di cui all'art. 2.5.1 (*Compiti e funzioni del Comitato – Presidi alternativi – Il parere favorevole non vincolante*) del presente Regolamento;
- (iii) in caso di Operazioni che devono essere realizzate dalle Società Controllate per le quali sia comunque richiesto il parere preventivo della Capogruppo, le stesse dovranno essere trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 2.2d) che precede;
- (iv) istituiscono al proprio interno idonei strumenti, anche informatici – secondo un principio di proporzionalità commisurato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse – al fine di consentire l'individuazione e gestione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e, con riferimento alle componenti bancarie, delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB;
- (v) con riguardo alle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB istituiscono appositi flussi informativi interni trimestrali per i

propri Organi con Funzione di Gestione e Controllo e per il proprio Comitato, secondo modalità analoghe a quelle previste del presente Regolamento;

- (vi) inoltrano trimestralmente alla Capogruppo le informazioni contenute nei flussi informativi al fine di predisporre la rendicontazione consolidata e forniscono alla Capogruppo gli eventuali approfondimenti richiesti.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che le componenti bancarie del Gruppo UBI garantiscono l'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui alla Policy Unica e al Regolamento Unico relative alle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB recependo ed implementando quanto previsto negli stessi documenti.

### 2.8.5 Le Delibere Quadro

Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di approvare, mediante un'unica delibera, l'esecuzione di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche di tali Operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico (la **Delibera Quadro**).

La Delibera Quadro dovrà: (a) avere efficacia non superiore a un anno, (b) descrivere le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che ne sono oggetto in maniera adeguatamente determinata, indicando, su base cumulata, il prevedibile ammontare massimo da realizzarsi nel periodo di riferimento ivi stabilito nonché specificando le motivazioni delle condizioni in base alle quali le suddette Operazioni devono essere eseguite, con particolare riferimento al rispetto delle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, secondo quanto meglio precisato nella normativa attuativa di dettaglio. Ove un'Operazione con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale Operazione si applicano pertanto le predette regole stabilite in via generale per ciascuna Operazione ai sensi del presente Regolamento.

A seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che siano oggetto della Delibera Quadro cumulativamente considerate, il processo di adozione della Delibera Quadro dovrà avvenire in conformità alle disposizioni procedurali di cui al precedente articolo 2.8.1 (*Regole deliberative per le Operazioni realizzate da UBI Banca*) con riferimento, a seconda del caso, alle regole deliberative previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza ovvero per le Operazioni di Minore Rilevanza. Per le singole Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico concluse in attuazione della Delibera Quadro le summenzionate disposizioni non troveranno, invece, applicazione.

In ogni caso, i Soggetti Incaricati ovvero i soggetti all'uopo delegati dal Consiglio di Gestione in sede di assunzione della Delibera Quadro forniscono al medesimo Consiglio di Gestione una completa informativa – almeno trimestrale – sull'attuazione della Delibera Quadro.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Operazioni Strategiche.

### 2.8.6 Rinvio alla disciplina di cui all'Articolo 136 TUB

Le Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB sono sottoposte alle regole procedurali e deliberative di cui alla successiva Sezione III. Fatto salvo quanto più dettagliatamente previsto nella successiva Sezione III alla quale si rinvia, di seguito vengono riportate alcune regole di coordinamento da applicare in presenza di Operazioni che siano soggette sia all'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 136 TUB sia della disciplina prevista dal presente Regolamento per le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico di Gruppo.

In particolare, nell'ipotesi in cui UBI Banca ponga in essere un'Operazione con un proprio Esponente Bancario ovvero un altro soggetto allo stesso riconducibile rientrante nella definizione di Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB, si applicano:

- (i) con riferimento al processo deliberativo, le regole di carattere procedurale di cui all'art. 136 TUB e gli obblighi di motivazione della delibera indicati nella Sezione III del presente Regolamento;
- (ii) con riferimento alla fase delle trattative e a quella istruttoria, se si tratta di (a) Operazioni di Maggiore Rilevanza, le regole relative al coinvolgimento del Comitato durante le trattative e la fase istruttoria, ivi inclusa la trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo con facoltà del Comitato di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni; (b) Operazioni di Minore Rilevanza, le regole relative al coinvolgimento del Comitato ai sensi delle quali il Comitato deve ricevere, con congruo anticipo rispetto alla data in cui l'organo competente è chiamato a deliberare in merito, una completa informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza.

## **2.9 Informativa successiva al compimento delle Operazioni agli organi competenti**

Su ciascuna Operazione con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico concluse da UBI Banca o da Società Controllate è resa un'informativa almeno trimestrale al Consiglio di Gestione, al Consiglio di Sorveglianza e al Comitato (previa informativa almeno trimestrale ai competenti organi delle Controllate per le operazioni compiute da queste), al fine di fornire a questi ultimi un quadro informativo il più completo possibile dell'insieme delle Operazioni più significative poste in essere nel periodo di riferimento, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Consob, dalle Disposizioni di Vigilanza 263 e dalla ulteriore normativa applicabile di riferimento, secondo i termini e le modalità previste nello specifico dalla normativa attuativa di dettaglio di UBI Banca.

L'informativa deve riguardare tutte le Operazioni concluse nel periodo di riferimento, a prescindere dalla loro qualifica. Restano escluse le Operazioni di finanziamento o di raccolta bancaria infragruppo, salvo il caso in cui l'Operazione di finanziamento o di raccolta riguardi una Società Controllata in cui vi siano Interessi Significativi di un altro Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico e non presenti Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

Si precisa che l'informativa di cui al presente paragrafo 2.9 deve essere rinnovata in caso di eventuali situazioni di anomalia riscontrate su Operazioni già comunicate.

## **2.10 Informativa alla Consob e al mercato**

In occasione di Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca devono essere osservate specifiche regole di informativa nei confronti del mercato e della Consob, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) del Regolamento Consob.

Si precisa che le seguenti disposizioni non si applicano alle Operazioni con i Soggetti Collegati e il Personale Rilevante di Gruppo che non siano anche Parti Correlate di UBI Banca.

### **2.10.1 Informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate**

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dal principio contabile internazionale IAS 24 con riguardo alle Operazioni con Parti Correlate, UBI Banca include nella relazione intermedia sulla gestione nonché nella relazione annuale sulla gestione le informazioni relative a:

- le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento con le Parti Correlate di UBI Banca, come identificate secondo i criteri di cui al Regolamento Consob;



- le ulteriori singole Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca come definite dal principio contabile internazionale IAS 24, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di UBI Banca;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate, come definite dal principio contabile IAS 24, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati di UBI Banca nel periodo di riferimento.

Gli obblighi informativi di cui al presente articolo si applicano anche alle Operazioni Esenti di cui alle lettere C, D, E, F e G dell'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*).

Resta ferma la normativa interna del Gruppo UBI con riferimento all'applicazione del principio contabile internazionale IAS 24.

### **2.10.2 Comunicati Price Sensitive relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca**

Qualora un'Operazione con Parti Correlate di UBI Banca fosse soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17, comma 1, MAR, i comunicati da diffondere al pubblico ai sensi della medesima disposizione (i **Comunicati Price Sensitive**) dovranno contenere anche le seguenti informazioni, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Consob e dalle "Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.":

- l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esenzione;
- l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti Non Correlati.

Con riferimento alle Operazioni per le quali la società non è tenuta a pubblicare il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob (cfr. il successivo articolo 2.10.3 (*Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza*) del presente Regolamento Unico) – sia perché l'operazione non supera le soglie di rilevanza identificate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione – saranno pubblicate le ulteriori informazioni integrative in merito alle Operazioni espressamente richieste dalla Comunicazione Applicativa.

### **2.10.3 Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Nel caso di Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca di Maggiore Rilevanza da realizzarsi da parte della Banca o anche da parte delle sue Società Controllate, UBI Banca predispone un documento informativo contenente gli elementi di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

Il documento informativo è redatto anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, ovvero con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla singola società controparte, Operazioni tra di loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario (si pensi ad esempio alle Delibere Quadro), le quali, pur non considerandosi singolarmente Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino – ove cumulativamente considerate – le soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 2.2a). Si precisa che ai fini di tale calcolo rilevano anche le Operazioni compiute dalle Società Controllate, mentre non si considerano le Operazioni Esenti.



Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca e secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro: (a) sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto – anche preliminare – sia concluso, ovvero ancora, in caso di competenza o autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea; (b) quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza di cui al precedente articolo 2.2a), qualora tale superamento sia determinato dal cumulo di Operazioni.

Si rammenta che tale documento informativo non è richiesto per le Operazioni di cui alla lettera F (*i.e.* le Operazioni Infragrupo) dell'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*) che precede.

#### **2.10.4 Informativa alla Consob**

Il documento informativo di cui al precedente articolo 2.10.3 (*Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza*) nonché gli ulteriori documenti richiesti ai sensi dell'art. 5 (*Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate*) del Regolamento Consob, relativi alle Operazioni con Parti Correlate di UBI Banca di Maggiore Rilevanza da realizzarsi da parte della Banca o anche da parte delle Società Controllate sono trasmessi alla Consob secondo le modalità previste dal Regolamento Consob e dal Regolamento Emittenti.

In particolare, le informazioni trasmesse alla Consob devono contenere indicazioni circa la controparte dell'Operazione, l'oggetto della stessa e il corrispettivo. Si applicano i medesimi termini di comunicazione di cui al precedente articolo 2.10.3 (*Informativa al pubblico per Operazioni di Maggiore Rilevanza*).

L'obbligo di cui al presente articolo non si applica alle Operazioni di cui alla lettera F (*i.e.* le Operazioni Infragrupo) dell'articolo 2.4 (*Casi di esenzione*) che precede.

### **2.11 Le Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati e del Personale Rilevante di Gruppo**

Ai sensi di quanto previsto dalla Policy Unica, si rammenta che l'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro specifici limiti prudenziali riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale indicati dalla normativa applicabile, fatti salvi eventuali limiti più stringenti che possono essere previsti dalla normativa aziendale.

#### **2.11.1I limiti prudenziali**

UBI Banca e ciascuna società del Gruppo UBI rispetta i limiti prudenziali imposti dalla normativa applicabile di cui all'Allegato B (*Limiti prudenziali alle Attività di Rischio*) del presente Regolamento e a tal fine il Gruppo UBI si è dotato di specifici presidi volti a consentire il rispetto di detti limiti in via continuativa sul perimetro dei Soggetti Collegati, come meglio descritti nella regolamentazione attuativa di dettaglio.

Si precisa inoltre che il Gruppo UBI ha esteso l'operatività di verifica nell'ambito dei limiti prudenziali relativi ai Soggetti Collegati, comprendendo anche le Operazioni che prevedono come controparte il Personale Rilevante di Gruppo.

Il rispetto dei limiti prudenziali deve essere valutato:

- (i) in via preliminare, in caso di ogni concessione di affidamenti a Soggetti Collegati e al Personale Rilevante di Gruppo; e
- (ii) ad ogni variazione della composizione delle categorie dei Soggetti Collegati e del Personale Rilevante di Gruppo di cui al Perimetro Unico.

Giornalmente, tramite una procedura automatica *batch*, vengono controllati i limiti prudenziali per tutte le controparti che siano qualificate come Soggetti Collegati e Personale Rilevante di Gruppo, anche al fine di intercettare immediatamente eventuali superamenti dovuti a variazioni di perimetro nella composizione dei Soggetti Collegati e del Personale Rilevante di Gruppo.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dalla Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati predisposta dal *risk management*.

### **2.11.2 Le segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia**

Ai sensi della disciplina della Banca d'Italia in materia di segnalazioni di vigilanza, le Attività di Rischio poste in essere con i Soggetti Collegati e le Operazioni da questi effettuate devono essere periodicamente segnalate alla Banca d'Italia secondo la periodicità e le condizioni previste dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. Le segnalazioni sono effettuate a livello consolidato da UBI Banca, in qualità di Capogruppo, e a livello individuale dalle altre banche italiane appartenenti al Gruppo UBI.

È facoltà di UBI Banca prevedere che i suddetti obblighi di segnalazione vengano estesi anche alle Operazioni effettuate da, ovvero poste in essere con, soggetti diversi dai Soggetti Collegati purché rientranti nella definizione di Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico.

**SEZIONE III – LE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136 TUB**

3

**3.1 I Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB**

L'art. 136 TUB prevede che gli esponenti bancari delle banche italiane non possano contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca in cui rivestono la relativa carica se non previa attuazione di un apposito *iter* deliberativo dell'operazione.

Per **Esponenti Bancari** si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca italiana. In particolare, tale definizione comprende i componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza nonché i componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali (inclusi i sindaci supplenti) di qualsiasi banca italiana. La definizione include altresì il direttore generale e chi svolge incarichi comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Dal momento che, ai sensi dell'art. 136 TUB, rilevano anche le obbligazioni contratte indirettamente dagli Esponenti Bancari, sono assoggettate all'applicazione della disciplina speciale di cui allo stesso art. 136 TUB anche le obbligazioni contratte da:

1. società controllate direttamente o indirettamente dagli Esponenti Bancari;
2. società nelle quali gli Esponenti Bancari siano soci illimitatamente responsabili (*i.e.* società in nome collettivo, socio accomandatario di società in accomandati semplice e per azioni, unico azionista di società di capitali qualora non si sia proceduto ai sensi dell'art. 2362 c.c. all'iscrizione nel registro delle imprese);
3. società fiduciarie;
4. ditte individuali degli Esponenti Bancari;
5. uno studio professionale o altra entità in cui l'Esponente Bancario sia associato, partner o fondatore, se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente Bancario;
6. persone fisiche che, in virtù di particolari relazioni con gli Esponenti Bancari possano generare casi di interposizione, quali ad esempio il coniuge in regime di comunione dei beni, i figli e altri familiari a carico;
7. società controllate direttamente o indirettamente dalle persone fisiche di cui al punto 6.;
8. società nelle quali le persone fisiche di cui al punto 6. siano soci illimitatamente responsabili;
9. ditte individuali delle persone fisiche di cui al punto 6.;
10. persone fisiche che abbiano rilasciato delega a operare sui propri rapporti agli Esponenti Bancari,

(gli Esponenti Bancari assieme ai soggetti di cui ai punti da 1. a 10. del presente articolo, i **Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB**).

Si precisa che sono compresi nella definizione di "Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB" anche gli eventuali ulteriori soggetti – diversi da quelli espressamente previsti nel presente articolo – che siano, di volta in volta, indicati dall'Esponente Bancario in caso di interposizione o di obbligazioni contratte indirettamente da quest'ultimo al di fuori dei casi di cui ai punti da 1. a 10. del presente articolo.

### 3.2 Le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB

La disciplina di cui all'art. 136 TUB si applica alle **obbligazioni di qualsiasi natura** e ai **contratti di compravendita** intercorrenti tra un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB e la banca italiana in cui l'Esponente Bancario interessato riveste la relativa carica.

In particolare, l'art. 136 TUB si applica ai seguenti rapporti assunti dai Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB:

- gli atti di compravendita;
- le operazioni e i servizi che comportano erogazione di credito o concessione di garanzie;
- le obbligazioni di qualsiasi natura – finanziarie e non finanziarie – ivi compresi gli incarichi professionali affidati;
- le operazioni bancarie non comportanti erogazione di credito regolate a condizioni diverse da quelle standard in uso per la clientela o i dipendenti.

Si precisa che la disciplina di cui all'articolo in esame si applica anche:

- in tutti i casi in cui un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB intervenga come garante a qualsiasi titolo in un'operazione con controparti terze;
- con riferimento ai rapporti in essere, nel caso di "obbligazioni a scadenza indeterminata" ovvero nei casi in cui siano "mutate le condizioni dell'operazione", quando i rapporti preesistenti diventino rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB e in particolare: (a) ai finanziamenti accordati a un soggetto prima della sua nomina quale Esponente Bancario della banca contraente; (b) alle obbligazioni assunte da Esponenti Bancari di banche partecipanti a un procedimento di fusione, nel caso di loro permanenza presso gli organi collegiali della nuova banca.

In tutti questi casi, fermo il rispetto delle modalità di approvazione delle suddette operazioni previste dall'art. 136 TUB, qualora le Operazioni poste in essere dalle componenti bancarie del Gruppo UBI con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB siano rilevanti ai fini del Perimetro Unico, troveranno applicazione le regole procedurali di cui al successivo articolo 3.3 (*Il processo istruttorio e deliberativo speciale*) in deroga a quanto previsto dagli articoli 2.7 (*La rilevazione delle Operazioni e la fase di istruttoria*) e 2.8 (*Il processo deliberativo delle Operazioni*) del presente Regolamento. Rimangono fermi, ove applicabili, gli obblighi informativi di cui agli articoli 2.9 (*Informativa successiva al compimento delle Operazioni agli organi competenti*) e 2.10 (*Informativa alla Consob e al mercato*) del presente Regolamento.

Si precisa che in relazione alle operazioni assoggettate alla disciplina di cui all'art. 136 TUB non sono ammesse soglie di rilevanza dimensionale e, pertanto, in caso di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB che siano anche Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico non si applica l'esenzione relativa alle Operazioni di Importo Esiguo. Tuttavia, in base alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sono considerati esenti i seguenti rapporti:

- i rapporti contrattuali non comportanti erogazione di credito (e.g. le operazioni di raccolta del risparmio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi), purché prevedano condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti;
- le obbligazioni connesse a operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

### 3.3 Il procedimento istruttorio e deliberativo speciale

Le Operazioni poste in essere dalle componenti bancarie del Gruppo UBI con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB sono soggette all'*iter* deliberativo espressamente richiesto dal medesimo art. 136 TUB, ossia: (i) approvazione da parte dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente Bancario interessato<sup>7</sup> e (ii) voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo della banca<sup>8</sup>.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 TUB, qualora le Operazioni poste in essere dalle componenti bancarie del Gruppo UBI con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB siano rilevanti ai fini del Perimetro Unico, troveranno altresì applicazione le seguenti regole procedurali, a seconda che si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza ovvero di Operazioni di Minore Rilevanza. Si precisa che in caso di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB non è richiesto il rilascio di parere preventivo da parte del Comitato.

#### a) **Operazioni di Minore Rilevanza**

##### Coinvolgimento del Comitato

Il Comitato riceve, con congruo anticipo rispetto alla data in cui l'organo competente è chiamato a deliberare in merito, una completa informativa in relazione alle parti, alle caratteristiche e alle condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte dei Soggetti Incaricati.

##### Informativa preventiva agli organi competenti a deliberare

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Minore Rilevanza, i Soggetti Incaricati trasmettono agli organi competenti a deliberare, in tempo utile per l'adozione di ciascuna delibera, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e modalità dell'Operazione di Minore Rilevanza. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta dai Soggetti Incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro.

##### Deliberazioni dell'organo competente

Le deliberazioni con cui il competente organo di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI approva le Operazioni di Minore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito a (a) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società interessata, nonché (b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo, a tal proposito, adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera.

#### b) **Operazioni di Maggiore Rilevanza**

##### Coinvolgimento del Comitato

Il Comitato è coinvolto nelle trattative e nella fase istruttoria relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, e ciò attraverso (a) la ricezione di una completa informativa sui diversi profili dell'Operazione di Maggiore Rilevanza (*i.e.* controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.) che i Soggetti Incaricati hanno l'obbligo di trasmettere con la massima tempestività durante le suddette fasi di trattativa e istruttoria e comunque sino alla loro conclusione nonché

<sup>7</sup> Nel caso delle banche che adottano il sistema dualistico – come UBI Banca – la delibera all'unanimità di approvazione dell'operazione è assunta dal consiglio di gestione. Nel caso, invece, di banche che adottano il sistema tradizionale – come IW Bank – la delibera all'unanimità è assunta dal consiglio di amministrazione.

<sup>8</sup> Nel caso delle banche che adottano il sistema dualistico – come UBI Banca – il voto favorevole spetta a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza. Nel caso, invece, di banche che adottano il sistema tradizionale – come IW Bank – il voto favorevole spetta a tutti i componenti del collegio sindacale.

(b) la facoltà di formulare osservazioni e richiedere informazioni ai Soggetti Incaricati in qualsiasi momento antecedente il perfezionamento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il Comitato rappresenta senza indugio ai Soggetti Incaricati e ai competenti organi deliberativi le lacune o le inadeguatezze informative eventualmente riscontrate nella fase pre-deliberativa.

#### Informativa preventiva agli organi competenti a deliberare

Ai fini della valutazione di ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, i Soggetti Incaricati trasmettono al competente organo deliberativo, in tempo utile per l'adozione di ciascuna delibera, informazioni complete e adeguate circa le caratteristiche e le modalità dell'Operazione medesima. In particolare, qualora le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano definite come Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta dai Soggetti Incaricati contiene oggettivi elementi di riscontro.

#### Deliberazioni dell'organo competente

Le deliberazioni con cui il competente organo di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza forniscono adeguata motivazione in merito a (a) l'opportunità e la convenienza economica dell'Operazione per la società interessata nonché (b) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo, a tal proposito, adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera.

### **3.4 Facoltà di delega**

L'art. 136 TUB attribuisce all'organo amministrativo la facoltà di delegare l'approvazione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB mediante l'adozione di Delibere Quadro soggette alle regole deliberative di cui alla presente Sezione.

Il ricorso a Delibere Quadro anche nel caso di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB è possibile in presenza di un'operatività non occasionale con l'Esponente Bancario o con un altro Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB.

Fermo restando quanto previsto nella normativa applicativa di dettaglio, la Delibera Quadro può attribuire all'alta direzione e alle strutture centrali di UBI Banca e delle altre componenti bancarie del Gruppo UBI la competenza ad autorizzare successivamente il perfezionamento delle singole operazioni cui la Delibera Quadro si riferisce.

In ogni caso, la Delibera Quadro non può essere generica e deve contenere indicazioni specifiche in modo tale da evitare qualsiasi discrezionalità valutativa.



## SEZIONE IV – MODELLO ORGANIZZATIVO E PRESIDI DI CONTROLLO, PRINCIPALI RUOLI E RESPONSABILITA' E VIOLAZIONI DELLA POLICY UNICA E DEL REGOLAMENTO

4

### 4.1 Presidi organizzativi e di controllo

Ai fini della predisposizione e della redazione della disciplina attuativa di dettaglio del presente Regolamento dovranno essere identificati e definiti opportuni presidi organizzativi, adeguate procedure operative, anche di tipo informatico, nonché puntuali controlli sulla base dei criteri di seguito riportati.

#### A. Presidi organizzativi e di processo:

1. chiara identificazione, con formalizzazione di compiti e responsabilità assegnati alle strutture coinvolte nei singoli processi operativi in tale ambito;
2. chiara esplicitazione delle modalità, degli strumenti a supporto (anche di tipo informatico) e dei tempi per l'esecuzione dei diversi compiti;
3. corretto recepimento dei protocolli definiti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

#### B. Controlli:

1. strutturazione del *set informativo* dei controlli secondo quanto previsto nel "Regolamento di Gruppo del Modello integrato di gestione dei processi";
2. sistematica, puntuale e chiara identificazione dei controlli previsti nelle singole fasi dei processi, anche relativamente al funzionamento congiunto di più controlli (integrazione) e di subordinazione di un controllo ad altri processi aziendali (indipendenza).

Inoltre, al fine di limitare la commissione di errori operativi connesse alla manualità, il processo dovrà essere supportato da procedure informatiche in grado di intercettare e bloccare la non corretta operatività nonché finalizzate ad automatizzare la costruzione di *report* periodici ai fini della tempestiva trasmissione agli organi di vertice della Banca.

### 4.2 Principali ruoli e responsabilità

#### UBI Consiglio di Sorveglianza

- Approva la Policy Unica ed il presente Regolamento, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- valuta almeno annualmente la Policy Unica ed il Regolamento al fine di verificare se sia necessario e/o opportuno procedere ad una revisione e/o aggiornamento, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- delibera le Operazioni Strategiche con Parti Correlate, su proposta del Consiglio di Gestione, previo parere del Comitato circa la sussistenza dell'interesse della Banca o, se del caso, delle altre società del Gruppo UBI, al compimento dell'Operazione Strategica nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- riceve da UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities l'elenco trimestrale delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti per le attività di competenza;

- definisce ed approva i limiti di propensione al rischio previsti dalle Disposizioni di Vigilanza 263 e illustrati da specifica Policy a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

### **UBI Consiglio di Gestione**

- Approva la Policy Unica ed il presente Regolamento, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- valuta almeno annualmente la Policy Unica ed il Regolamento al fine di verificare se sia necessario/opportuno procedere ad una revisione e/o aggiornamento, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- delibera le Operazioni con parti correlate di Maggiore Rilevanza non qualificabili anche come Operazione Strategica coinvolgendo ove previsto il Comitato;
- approva, mediante Delibera Quadro, l'esecuzione di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che siano fra loro omogenee quanto alla tipologia e alle caratteristiche di tali Operazioni e che siano concluse con determinate categorie di Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico;
- delibera le Operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB ((i) approvazione da parte dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con esclusione del voto dell'Esponente Bancario interessato e (ii) voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo della banca);
- riceve da UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities l'elenco trimestrale delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti per le attività di competenza;
- verifica il rispetto dei limiti di propensione previsti da specifica Policy a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati ed informa il Consiglio di Sorveglianza circa il mantenimento dell'indicatore entro il valore definito.

### **Società Controllate – Consiglio Di Amministrazione**

- Adotta la Policy Unica ed il presente Regolamento, previo parere favorevole del Comitato;
- riceve dalla funzione competente l'elenco trimestrale delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti per le attività di competenza.

### **UBI Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**

- Fornisce il proprio parere sulla Policy Unica e sul Regolamento prima della sottoposizione al Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza nonché in occasione della valutazione periodica di tali documenti, formulando eventuali proposte di modifica e/o integrazione;
- viene coinvolto nella fase di istruttoria ed in quella di trattativa in presenza di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Operazioni Strategiche fornendo un motivato parere non vincolante sulla sussistenza dell'interesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni dell'Operazione;
- fornisce ove previsto un motivato parere preventivo non vincolante sulla sussistenza dell'interesse nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni per le Operazioni di Minore Rilevanza.

### **Società Controllate - Comitato/Amministratori indipendenti**

- Fornisce ove previsto un motivato parere preventivo non vincolante sulla sussistenza dell'interesse nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni per le Operazioni di Minore Rilevanza.

### **UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities**

- Supporta gli Organi Aziendali nel mantenere aggiornata la Policy Unica ed il presente Regolamento;
- monitora il recepimento della Policy Unica e del Regolamento da parte delle società del Gruppo UBI interfacciandosi con la Funzione affari societari locale (o funzione omologa);
- presidia, anche mediante il supporto di ulteriori strutture e funzioni interne alla Banca, che il presente Regolamento sia applicato correttamente da tutte le parti coinvolte;
- presta supporto consulenziale alla strutture di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI in materia di conflitti di interesse;
- gestisce nel continuo per UBI Banca e per le società controllate il monitoraggio e la mappatura dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e ai sensi dell'art. 136 TUB, presidiandone le eventuali variazioni riscontrate anche attraverso l'utilizzo di *info-provider* e altre fonti informative aziendali,
- riceve dagli organi deliberanti la documentazione prodotta per tutte le operazioni che richiedono il passaggio in Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati ed effettua la verifica della completezza della documentazione e delle informazioni ivi contenute. In assenza degli elementi documentali comprovanti le valutazioni effettuate e l'interesse economico dell'operazione richiede agli organi deliberanti le integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati;
- presidia l'inoltro a Consob di tutta la documentazione prevista ai sensi del Regolamento Consob in occasione del compimento di operazioni di Maggiore Rilevanza concluse con Parti Correlate, nonché la predisposizione e l'assolvimento dei relativi obblighi informativi;
- presenta al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza l'elenco trimestrale delle operazioni concluse nel periodo di riferimento;
- agisce da interfaccia specialistica con riferimento a tutte le comunicazioni nei confronti della BCE in materia di conflitto di interesse;
- in relazione agli ambiti di diretta responsabilità operativa è "unità di supporto" nei confronti della funzione di *compliance*, a cui assicura il proprio contributo per la corretta ed efficace esecuzione di specifiche attività/fasi dei processi di conformità relativamente agli ambiti di rispettiva competenza.

### **Società Controllate – Funzione affari societari (o funzione omologa)**

- Presidia, anche mediante il supporto di ulteriori strutture e funzioni interne alla Banca, che il presente Regolamento sia applicato correttamente da tutte le parti coinvolte a livello aziendale;
- richiede consulenza, ove necessario, a UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities per la corretta applicazione della Policy Unica e del presente Regolamento;
- riceve dagli organi deliberanti la documentazione prodotta per tutte le Operazioni che richiedono il passaggio in Comitato ed effettua la verifica della completezza della documentazione e delle informazioni ivi contenute. In assenza degli elementi documentali comprovanti le valutazioni effettuate e l'interesse economico dell'operazione richiede agli organi deliberanti le integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere del Comitato;
- presenta agli organi aziendali l'elenco trimestrale delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti per le attività di competenza;
- trasmette UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities l'elenco trimestrale delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti previa informativa ai propri organi aziendali.

### **UBI Politiche, Strumenti e Dati Creditizi**

- Fornisce supporto su richiesta di UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities nella mappatura dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB con specifico riferimento all'individuazione delle rilevanze derivanti da situazioni di connessione economica (Gruppi Economici).

### **Soggetto Incaricato**

- A seguito dalla richiesta di compimento di una operazione e preliminarmente all'esecuzione della stessa verifica, anche tramite recupero automatico dell'informazione effettuato dall'applicazione di riferimento, se la controparte sia qualificabile come Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico e ai sensi dell'art. 136 TUB. A seconda dell'esito di tale verifica, attiva la relativa procedura deliberativa raccogliendo le informazioni necessarie per la valutazione dell'operazione;
- verifica il rispetto dei limiti previsti per le Operazioni con Esponenti di UBI Banca, di UBIS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, con i Dirigenti con Responsabilità Strategica di UBI Banca e con il direttore generale o i membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e con alcuni soggetti a loro riconducibili (cfr. Allegato C);
- verifica per ogni Operazione con soggetti collegati e personale rilevante il rispetto dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio (cfr. Allegato B);
- in presenza di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Operazioni Strategiche di UBI Banca coinvolge il Comitato in fase di istruttoria ed in quella di trattativa fornendo allo stesso Comitato completa informativa sui diversi profili dell'Operazione.

### **Organo Deliberante/Organo Minimo Deliberante/Organo Deliberativo Competente**

- Analizza l'operazione al fine di verificare se si tratti di un'Operazione Esente, garantendo la tracciabilità delle valutazioni effettuate e archiviandone gli esiti;
- in presenza di operazioni di Minore Rilevanza richiede al Comitato, qualora previsto, parere preventivo non vincolante circa la sussistenza dell'interesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni dell'operazione fornendo tutte informazioni necessarie;
- fornisce ad UBI – Affari Societari e Rapporti con le Authorities/funzione omologa per le Società Controllate la documentazione per tutte le operazioni che richiedono il passaggio in Comitato;
- delibera le Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, ad eccezione delle Operazioni per le quali sia richiesta l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione ovvero del Consiglio di Sorveglianza o del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle altre società del Gruppo UBI;
- informa con la massima tempestività il Comitato ogniqualvolta, nella fase esecutiva di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico, appaia verosimile che le stesse possano dare luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

### **UBI Amministrazione e Adempimenti Fiscali**

- Monitora l'eventuale modifica del perimetro delle società del Gruppo rilevanti ai fini dell'individuazione del perimetro dei soggetti interessati (Intermediari Vigilati) e, qualora ne ricorrano i presupposti, informa tempestivamente UBI – Affari Societari e Rapporti con le Authorities;
- predisporre ed invia a Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza previste per i soggetti collegati per UBI (sia su base consolidata sia su base individuale) e per le società del Gruppo per le quali svolge attività in regime di *service*.

### **UBI – Supporto al Consiglio di Sorveglianza e UBI – Supporto al Consiglio di Gestione**

- Forniscono ad UBI Amministrazione e Adempimenti Fiscali le informazioni necessarie per predisporre l'informativa finanziaria periodica in relazione alle Operazioni con Parti Correlate, raccordandosi con UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities.

### **RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO**

## **Risk Management**

Include nel Risk Appetite Framework di Gruppo le politiche di rischio relative ai rischi derivanti dalle ipotesi di conflitto di interessi. A tal fine predispose il documento "RAF - Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" che definisce il framework dei limiti per gestire tale rischio. Tali limiti vengono monitorati dalla funzione Risk Management e rendicontati agli Organi Aziendali in coerenza con i processi interni.

## **Compliance**

Opera con orientamento preventivo al fine di assicurare la sostanziale coerenza normativa dei processi governati dall'azienda e, quindi, l'attivazione di comportamenti corretti da parte di tutti gli operatori, garantendo la tutela degli interessi dei clienti/investitori e cooperando alla strategia di consolidamento delle relazioni fiduciarie con gli *stakeholders* di riferimento.

Fornisce a tale scopo collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme.

Ricomprende, inoltre, nel proprio piano annuale verifiche volte ad attestare l'adeguatezza e la complessiva efficacia dei processi e delle procedure deliberative poste in essere con l'obiettivo di prevenire la violazione di ogni norma applicabile alla Banca e alle società del Gruppo UBI negli ambiti presidiati dal presente Regolamento e dalle correlate disposizioni attuative.

Tali controlli devono essere espletati almeno su base semestrale ovvero, per gli ambiti di pertinenza, in occasione dell'intervento di significative modifiche: (a) del perimetro dei soggetti interessati; (b) delle metodologie e dei criteri di valutazione del principio di ordinarietà, economicità, etc.; (c) delle procedure a supporto dei processi gestionali; (d) delle modifiche delle normative e dei regolamenti di riferimento. Eventuali evidenze di non conformità vengono tempestivamente segnalate agli Organi Aziendali.

## **Internal Audit**

Verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e della Policy Unica, segnalando tempestivamente agli organi aziendali, nel rispetto dei flussi informativi definiti dalla normativa attuativa di dettaglio, eventuali anomalie emerse.

A tale fine, coerentemente con la propria pianificazione periodica: (a) prevede interventi di verifica volti a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità dei meccanismi di controllo connessi alla gestione degli interessi degli esponenti e di altri soggetti apicali del Gruppo UBI identificati ai sensi del presente Regolamento e della Policy Unica; (b) effettua, con periodicità annuale, verifiche di effettività su base campionaria in merito alla corretta gestione da parte delle strutture del Gruppo UBI interessate dell'operatività posta in essere dai medesimi soggetti; (c) avvia approfondimenti mirati su operatività specifiche a fronte di evidenze emerse da proprie attività di verifica o sulla base di segnalazioni provenienti dalle strutture del Gruppo UBI coinvolte nella gestione e nel presidio di tali tematiche.

### **4.3 Violazioni del Regolamento Unico e della Policy Unica**

Nel caso in cui l'Organo con Funzione di Supervisione Strategica (per i suoi componenti) ovvero l'Organo con Funzioni di Gestione (per il suoi componenti e per il Personale Rilevante), con il supporto, ove necessario, delle funzioni di controllo di secondo livello, sentito previamente l'interessato che potrà produrre proprie deduzioni, accerti la violazione volontaria e materiale, da parte di un Esponente o di un componente del Personale Rilevante, della Policy Unica e del presente Regolamento Unico:

- qualora si tratti di un Esponente per il quale è prevista la verifica dei requisiti di idoneità la questione sarà sottoposta dal presidente dell'organo di appartenenza dell'Esponente (o dal Vice Presidente ove la violazione riguardi il presidente, ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età) all'organo medesimo per le opportune valutazioni circa l'eventuale impatto della violazione sui requisiti di idoneità dell'Esponente previsti dalla normativa vigente e dalla policy di UBI Banca pro tempore vigente in materia di requisiti degli Esponenti. L'organo di appartenenza dell'Esponente, nell'effettuare le proprie valutazioni, dovrà tenere conto della volontarietà, della rilevanza quali-quantitativa delle violazioni anche in considerazione dei potenziali danni economici e/o reputazionali alla Società e/o al Gruppo UBI, fermo restando che in linea a quanto espressamente previsto nella Policy Unica non rileveranno le violazioni formali e quelle lievi;
- qualora si tratti di un componente del Personale Rilevante che sia un mero lavoratore dipendente e che non sia componente di un organo di amministrazione e controllo, a seguito delle determinazioni dell'Organo con Funzioni di Gestione verrà data immediata informativa all'organo che ha nominato e/o designato detto soggetto affinché valuti secondo i criteri di cui al precedente punto – coadiuvato dalla funzione aziendale preposta alla gestione del personale dipendente – le opportune azioni da intraprendere, eventualmente anche in sede disciplinare;

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 del TUB e dall'art. 149 del TUF, nel caso in cui le valutazioni di cui al presente articolo conducessero ad un giudizio di assenza dei requisiti di idoneità secondo quanto previsto dalla *policy* adottata da UBI Banca in materia di idoneità *pro tempore* vigente – e fermo restando che la decadenza della carica potrà essere dichiarata solo nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto –, UBI Banca darà tempestiva informativa alla Banca Centrale Europea, ai fini delle valutazioni e/o determinazioni di competenza, circa gli esiti dell'esame effettuato e delle considerazioni svolte dall'organo di appartenenza dell'Esponente ovvero dall'organo che ha proceduto alla relativa nomina e/o designazione ai sensi del presente articolo.

Fermo quanto sopra si rammenta infine che l'inosservanza delle disposizioni del comma 1 dell'art. 136 TUB è punita con le sanzioni penali previste dal comma terzo del citato articolo.



## **SEZIONE V – DISPOSIZIONI GENERALI**

5

### **5.1 Attuazione del Regolamento**

Il Consiglio di Gestione assicura l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi delle diverse strutture di UBI Banca interessate alla sua applicazione che definiranno le necessarie disposizioni attuative che dovranno essere tempestivamente trasmesse alle competenti unità organizzative.

### **5.2 Interpretazione del Regolamento**

Il presente Regolamento ha carattere attuativo e integrativo rispetto a quanto previsto per le Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili a UBI Banca.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si intendono qui richiamate le disposizioni del Regolamento Consob, delle Disposizioni di Vigilanza 263, dell'art. 136 TUB, degli articoli 2391 e 2391-*bis* c.c. nonché di ogni altra normativa *pro tempore* vigente che abbia ad oggetto la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti come definiti ai sensi del presente Regolamento. L'interpretazione delle definizioni di cui al presente Regolamento in relazione alle Operazioni con Parti Correlate deve essere compiuta facendo riferimento, ove applicabili, anche al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 1606/2002, come successivamente modificato.

Ai fini della qualificazione di una controparte di UBI Banca o di altra società del Gruppo UBI come sua Parte Correlata, Soggetto Collegato (ivi inclusi, quindi, i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB), componente del Personale Rilevante di Gruppo ovvero come Altro Soggetto Rilevante – come definito in via di autoregolamentazione da parte della Banca – si deve fare riferimento alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

In ogni caso, spetta al Consiglio di Sorveglianza risolvere i dubbi relativi all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento – anche mediante il supporto di strutture della Banca, quale l'Area UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities –, in conformità alle norme legali e statutarie eventualmente applicabili nonché ai principi e alle raccomandazioni di volta in volta resi pubblici dalle Autorità di Vigilanza.

### **5.3 Pubblicità**

Il presente Regolamento e le relative modifiche sono pubblicati sul sito *internet* di UBI Banca ([www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it)).

### **5.4 Entrata in vigore del Regolamento Unico**

L'entrata in vigore del presente Regolamento Unico avverrà nel corso del quarto trimestre 2018 ed è subordinata al recepimento delle disposizioni della Policy Unica e del Regolamento Unico negli atti e nella normativa interna attuativa di UBI Banca e/o delle altre società del Gruppo UBI.

L'entrata in vigore di tutte le disposizioni del presente Regolamento a seguito della finalizzazione delle procedure di informatizzazione sarà comunicata mediante apposito comunicato stampa contestualmente alla pubblicazione sul sito *internet* di UBI Banca del presente Regolamento.

## Allegato A

### *Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*

**A) Perimetro di UBI Banca (Capogruppo), di UBISS, delle banche (diverse da UBI Banca) e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI**

*Tale perimetro è costituito (i) dalle Parti Correlate e dai Soggetti Collegati di UBI Banca, come definiti, rispettivamente, nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Vigilanza 263, (ii) dall'insieme dei Soggetti Collegati di cui alla definizione delle Disposizioni di Vigilanza 263 di ciascuna banca (diversa da UBI Banca), di ciascun Intermediario Vigilato del Gruppo UBI e di UBISS, oltre a (iii) ulteriori soggetti rilevanti ai fini del Regolamento Unico individuati sulla base di valutazioni autonome, anche ai sensi dell'articolo 2391 c.c..*

<u>Parti Correlate di UBI Banca (ai sensi del Regolamento Consob)</u>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. controllano UBI Banca, ne sono controllati o sono sottoposti a comune Controllo;</li> <li>b. detengono una partecipazione in UBI Banca tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;</li> <li>c. esercitano il Controllo su UBI Banca congiuntamente con altri soggetti.</li> </ol> </li> <li>2. Le Società Collegate di UBI Banca.</li> <li>3. Le Joint Venture in cui UBI Banca è partecipante.</li> <li>4. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca o della sua controllante (ove presente). Sono inclusi in tale categoria anche gli Amministratori - esecutivi o meno - e i Sindaci effettivi.</li> <li>5. Gli Stretti Familiari di uno dei soggetti di cui ai punti 1. o 4..</li> <li>6. Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti 4. o 5. esercitano il Controllo, il Controllo Congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.</li> <li>7. I Fondi Pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da UBI Banca, nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.</li> </ol>	
<u>Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI (ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263)</u>	
Parti Correlate	Soggetti Connessi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.</li> <li>2. I Partecipanti (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993) di UBI Banca e/o ad altra componente bancaria del Gruppo UBI. Per gli Intermediari Vigilati e UBISS, per Partecipante si intende il soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, una quota di partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto in tali società.</li> <li>3. Qualsiasi soggetto, diverso dal partecipante di cui al precedente punto 2., in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata di cui alla precedente colonna relativa ai Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.</li> <li>2. I soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2. e 3. della precedente colonna relativa ai Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata.</li> <li>3. Gli Stretti Familiari di una Parte Correlata di cui alla precedente colonna relativa ai Soggetti Collegati di UBI</li> </ol>

<p>dell'organo con funzione di supervisione strategica di UBI Banca o di UBISS o di altra componente bancaria ovvero di un Intermediario Vigilato del Gruppo UBI, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.</p> <p>4. Una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui UBI Banca, UBISS o altra componente bancaria o un Intermediario Vigilato del Gruppo UBI è in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.</p> <p>Si precisa che UBI Banca, UBISS le altre banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI censiscono anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti di cui ai nn. 1, 2 e 3 della presente colonna, conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.</p>	<p>Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e le società o le imprese controllate da tali Stretti Familiari.</p>
---	--

In via prudenziale, i soggetti segnalati dagli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca ovvero dal direttore generale o dai membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo ai sensi di quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 devono essere censiti anche ai fini della disciplina Soggetti Collegati di cui alle Disposizioni di Vigilanza 263.

#### Altri Soggetti Rilevanti

1. i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di UBI Banca rappresentata da azioni aventi diritto di voto e che risultano dalla comunicazione ex art. 120 TUF.
2. Il soggetto aderente a un patto parasociale che aggrega più del 10% del capitale sociale di UBI Banca e che detenga una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di UBI Banca
3. Società partecipate da Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero da loro Stretti Familiari in misura superiore al 5% se quotate o al 10% se non quotate.
4. Società controllate da società collegate a un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero a un loro Stretto Familiare.
5. Società ove un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un loro Stretto Familiare riveste cariche esecutive.
6. Fondazioni, associazioni o enti del terzo settore (anche a carattere locale) – diverse dalle Fondazioni Familiari e/o Aziendali di cui al successivo numero 7. – ove un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero uno Stretto Familiare dei predetti soggetti riveste cariche di amministrazione, direzione o controllo, con l'esclusione delle entità (quali a titolo esemplificativo, l'ABI, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le Camere di Commercio) nella quali la carica è stata assunta su designazione di UBI Banca, di UBISS, dell'altra banca ovvero dell'Intermediario Vigilato del Gruppo UBI.
7. Fondazioni a carattere familiare e/o aziendale in cui un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, uno Stretto Familiare dei suddetti soggetti ovvero una Società Controllata dai predetti soggetti ha il diritto di nominare i membri dei relativi organi di amministrazione e/o di controllo.
8. Soggetti terzi a cui l'Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI sia vincolato da rapporti di associazione professionale.
9. Soggetti, diversi da banche o intermediari finanziari, rispetto ai quali l'Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI o una società da questi controllata risulti creditore alla data della dichiarazione, per un importo superiore al 50% rispettivamente del reddito annuo dell'Esponente (ove il credito sia vantato da quest'ultimo) come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi oppure del fatturato annuo della società controllata (ove il credito sia vantato da quest'ultima) come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

- |  |
|--|
| <p>10. <u>Gruppo Economico</u> di un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero di uno dei loro Stretti Familiari. In particolare, il Gruppo Economico indica l'insieme delle controparti che rappresentano un soggetto economico unitario ai fini della valutazione del rischio di credito in quanto in presenza di connessione giuridica ovvero connessione economica.</p> <p>11. <u>Ogni persona fisica, giuridica o entità che un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca ovvero il direttore generale o un membro della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ritiene di dover segnalare anche solo per fini prudenziali ai sensi della Policy Unica e del Regolamento Unico.</u></p> |
|--|

Si precisa che agli Altri Soggetti Rilevanti si applicano le definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata, come indicate al successivo numero 1) (*Definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata, in linea con il Regolamento Consob*).

#### B) Personale Rilevante del Gruppo UBI

*Tale perimetro è costituito dall'insieme dei soggetti di cui alla definizione di “personale più rilevante” delle Disposizioni di Vigilanza 263 e dai relativi soggetti connessi. In particolare, sono inclusi i seguenti soggetti:*

<b>Personale Rilevante di Gruppo (ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263)</b>	
<b>Personale Rilevante</b>	<b>Soggetti Connessi al Personale Rilevante</b>
<p>Il dipendente o il collaboratore delle società del Gruppo UBI che non sia un Soggetto Collegato e che sia ascrivibile al “personale più rilevante” del Gruppo UBI ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione di cui alle Disposizioni di Vigilanza 285.</p> <p>Si precisa che tra il Personale Rilevante non sono inclusi i sindaci.</p>	<p>Sono soggetti connessi al Personale Rilevante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da un componente del Personale Rilevante;</li> <li>2. gli Stretti Familiari di un componente del Personale Rilevante e le società o le imprese controllate da questi ultimi.</li> </ol>

\* \* \*

#### 1) Definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata, in linea con il Regolamento Consob

**Controllo** indica il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità per ottenere benefici dalle sue attività. Il Controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il Controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea nella misura in cui esso abbia:

- (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo;
- (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, se il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

**Controllo Congiunto** indica la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

**Fondi Pensione** indica i soli fondi pensione istituiti o promossi dalle società o sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza e non già tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dipendenti.

**Influenza Notevole** indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il Controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Si presume che un soggetto eserciti un'influenza notevole su una società dallo stesso partecipata qualora il medesimo soggetto possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata. Di contro, si presume che un soggetto non eserciti un'influenza notevole su una società dalla stessa partecipata, qualora possieda, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza nel capitale sociale di una società partecipata di un socio titolare della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto la facoltà di esercitare un'influenza notevole sulla società dallo stesso partecipata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene sussistente l'influenza notevole, anche a prescindere dall'esistenza di legami partecipativi, in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, di una società partecipata;
- (ii) la partecipazione nel processo decisionale riguardante le politiche finanziarie e gestionali di una società, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra un soggetto e una società dallo stesso partecipata;
- (iv) l'interscambio di personale dirigente;
- (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

**Joint Venture** indica un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

**Società Collegata** indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

**Società Controllata** indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

**Stretti Familiari** indica quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (i) il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

2) Definizioni funzionali alla nozione di Soggetto Collegato e Personale Rilevante, in linea con le Disposizioni di Vigilanza 263



**Controllo** indica il controllo come individuato ai sensi dell'art. 23 TUB, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società. In particolare, il controllo sussiste:

- (i) nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
- (ii) in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento su una società;
- (iii) nei casi di influenza dominante, che si ritengono sussistenti, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: (x) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli artt. 2364 e 2364-bis c.c.; (y) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; (z) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite, b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune, c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; (w) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte.

Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

**Controllo Congiunto** indica la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:

- (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare una influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>9</sup>;
- (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il Controllo.

**Influenza Notevole** indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo.

L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore (x) al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero (y) al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

<sup>9</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo Congiunto<sup>10</sup>;
- (iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le Operazioni di Maggiore rilevanza come definite nel Regolamento Unico –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

**Stretti Familiari** indica i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

---

<sup>10</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate al punto (ii).

## Allegato B

### Limiti prudenziali alle Attività di Rischio

	ESPONENTI	PARTECIPANTI CONTROLLO GRADO ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	DI O IN DI	ALTRI PARTECIPANTI E SOGGETTI DIVERSI DAI PARTECIPANTI*	SOGGETTI SOTTOPOSTI CONTROLO INFLUENZA NOTEVOLE
<b>LIMITI CONSOLIDATI</b>	<b>5%</b>	<b>PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)</b>			
		<b>5%</b>	<b>7,50%</b>	<b>15%</b>	
		<b>ALTRI PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI)</b>			
		<b>7,50%</b>	<b>10%</b>	<b>20%</b>	
<b>LIMITE INDIVIDUALE</b>	<b>20%</b>				

\* Si intendono i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi sociali

\* \* \*

In particolare, per **Partecipante** e **Parte Correlata Non Finanziaria** si intende:

#### **Partecipante**

Indica il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. TUB in relazione a UBI Banca e/o ad altra componente bancaria del Gruppo UBI. Per gli Intermediari Vigilati, per Partecipante si intende il soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, una quota di partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto in tali società.

#### **Parte Correlata Non Finanziaria**

Indica una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società Controllate, attività di impresa non finanziaria, come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche o dai gruppi bancari<sup>11</sup>. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive<sup>12</sup>. La nozione include anche il Partecipante e le Parti Correlate di cui ai punti 3 e 4 della prima colonna della tabella relativa alla definizione di Soggetti Collegati di cui al precedente Allegato A che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Cfr. Disposizioni di Vigilanza 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I.

<sup>12</sup> Va fatto riferimento:

– per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; – per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;  
– per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

<sup>13</sup> Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 285, è considerata "impresa non finanziaria, un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria" le imprese

### Allegato C – Parte I

Limiti alle Operazioni con Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e il direttore generale o i membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e con alcuni soggetti loro riconducibili

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
<b>Categoria A</b>	1. Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.	Affidamenti a condizioni di mercato ( <i>performing</i> )	Affidamenti non garantiti ( <i>unsecured</i> )	Euro 30.000,00
			Affidamenti garantiti ( <i>secured</i> )	Euro 500.000,00
	3. Il direttore generale e i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.	Servizi / beni (ivi incluse, le attività di consulenza ( <i>advisory activity</i> ))		Divieto
		Attività di sponsorizzazione ( <i>sponsoring</i> )		Divieto

*che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.”*

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
	4. I Familiari Soggetti ai Limiti <sup>14</sup> dei soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3..	Erogazioni liberali		Divieto
<b>Categoria B</b>	1. Ogni società in cui un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un Familiare Soggetto ai Limiti dei predetti soggetti svolge un ruolo di amministratore	Affidamenti	Affidamenti non garantiti ( <i>unsecured</i> )	<p>Affidamenti di importo superiore a Euro 100.000,00 → è fatto divieto a ciascuno di detti soggetti di avere, singolarmente, a livello di centrale rischi una quota di affidamenti accordati da UBI Banca e/o da società appartenenti al Gruppo UBI superiore rispetto alla soglia del 6% - percentuale ricavata dalla quota di mercato di UBI Banca - del totale degli affidamenti concessi dal sistema bancario italiano come risultanti dalla centrale rischi.</p> <p><b>Nota:</b> si precisa che ai fini del calcolo del divieto si fa riferimento agli importi concessi e non a quelli utilizzati.</p>

<sup>14</sup> **Familiari Soggetti ai Limiti** indica:

- (i) il coniuge non legalmente separato o il convivente *more uxorio*;
- (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
	esecutivo.  2. Ogni Società Controllata (ai sensi della Consob) dai soggetti di cui alla Categoria A. che precede.  3. Ogni Società Collegata (ai sensi della Consob) ai soggetti di cui alla Categoria A che precede.  4. Le Fondazioni Familiari e/o Aziendali.	a condizioni di mercato ( <i>performing</i> )	Affidamenti garantiti ( <i>secured</i> )	Affidamenti di importo superiore a Euro 100.000,00 → è fatto divieto a ciascuno di detti soggetti di avere, singolarmente, a livello di centrale rischi una quota di affidamenti accordati da UBI Banca e/o da società appartenenti al Gruppo UBI superiore rispetto alla soglia del 6% - percentuale ricavata dalla quota di mercato di UBI Banca - del totale degli affidamenti concessi dal sistema bancario italiano come risultanti dalla centrale rischi.  <b>Nota:</b> si precisa che ai fini del calcolo del divieto si fa riferimento agli importi concessi e non a quelli utilizzati.
		Servizi / beni (ivi incluse, le attività di consulenza ( <i>advisory activity</i> ))		Divieto
		Attività di sponsorizzazione ( <i>sponsoring</i> )		Divieto
		Erogazioni liberali		Divieto



### Allegato C – Parte II

Limiti alle Operazioni con alcuni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico diversi dai soggetti di cui alla Categoria A alla Categoria B

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti	
<b>Categoria C</b>  <b>(Soggetti assoggettati alle procedure di mappatura di cui alla Policy Unica e al Regolamento Unico diversi dai soggetti di cui alla Categoria A e alla Categoria B della precedente griglia sui limiti)</b>	<p>1. Ogni persona fisica, giuridica o entità – diverse da quelle di cui alle Categorie A e B di cui alla tabella della Parte I del presente Allegato – soggette alle procedure di mappatura di cui alla Policy Unica e al Regolamento Unico. A titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti soggetti:</p> <p>(i) gli azionisti superiori al 3% del capitale sociale di UBI Banca;</p> <p>(ii) gli aderenti a patti parasociali che aggregano più del 10% del capitale sociale di UBI Banca e che detengano una partecipazione superiore</p>	Affidamenti a condizioni di mercato ( <i>performing</i> )	Affidamenti non garantiti ( <i>unsecured</i> )	Nessun limite previsto	
			Affidamenti garantiti ( <i>secured</i> )		
		Servizi / beni (ivi incluse, le attività di consulenza ( <i>advisory activity</i> ))			Nessun limite previsto fermo restando quanto previsto dall'art. 2.7.3.3 del Regolamento.
		Attività di sponsorizzazione ( <i>sponsoring</i> )			Nessun limite previsto ma necessaria approvazione del Consiglio di Gestione favorevole previo parere del Comitato
		Erogazioni liberali	Euro 50.000,00 per singolo esercizio con riferimento alle erogazioni liberali in favore dei soggetti di cui al n. 1(iii).		

	<p>all'1% del capitale sociale di UBI Banca;</p> <p>(iii) le fondazioni, associazioni e enti del terzo settore (anche a carattere locale) – diverse dalle Fondazioni Familiari e/o Aziendali – ove un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, un membro della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un Familiare Soggetto ai Limiti dei predetti soggetti riveste cariche di amministrazione, direzione o controllo, con</p>		<p>Le operazioni relative a erogazioni liberali di importo superiore a Euro 50.000,00 per singolo esercizio in favore dei soggetti di cui al n. 1(iii) potranno essere comunque concluse purché la deroga sia adeguatamente motivata.</p> <p>Ogni Operazione relativa a erogazioni liberali è in ogni caso soggetta all'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza.</p>
--	--	--	--

	<p>l'esclusione delle entità (quali, a titolo esemplificativo, l'ABI, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le Camere di Commercio) nelle quali la carica è stata assunta su designazione di UBISS della banca e/o dell'Intermediario Vigilato del Gruppo UBI.</p> <p>2. Ogni altra persona fisica, giuridica o entità che un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca ovvero un membro della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ritiene di dover segnalare, anche solo per fini prudenziali ai sensi della Policy Unica e del Regolamento Unico.</p>		
--	--	--	--

## Allegato D

### Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard

Nel valutare se le condizioni applicabili ad un'Operazione rilevante possano essere qualificate come "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI, nell'adoptare atti e regolamenti interni attuativi del presente Regolamento che prevedranno anche opportuni presidi ed adeguate procedure operative – quest'ultimi come definiti secondo i criteri riportati nell'art. 4.1 (*Presidi organizzativi e di controllo*) della Sezione IV del Regolamento Unico – dovranno applicare, con riferimento a ciascuna delle tipologie di operazione sotto indicate, quantomeno le seguenti linee guida:

#### **A. Impieghi**

Con riferimento agli impieghi, qualunque sia la forma tecnica utilizzata, dovrà essere valutato se gli spread proposti (i) siano uguali o migliorativi per le società del Gruppo UBI rispetto al PRIF<sup>15</sup> tempo per tempo in vigore ovvero, in mancanza, ad altro indicatore che verrà all'uopo individuato, oppure (ii) abbiano uno scostamento massima del 20% rispetto al PRIF ovvero, in mancanza, ad altro indicatore che verrà all'uopo individuato.

Si considerano comunque "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico e quelle applicate sulla base di convenzioni commerciali che prevedano l'applicazione generalizzata ad una categoria di soggetti del quale faccia parte lo stesso Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB (ad esempio convenzioni applicabili ai dipendenti del Gruppo UBI nel caso in cui il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB sia un dipendente, convenzioni applicabili a particolari categorie professionali ove il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico appartenga a tale categoria professionale e casi analoghi).

#### **B. Raccolta diretta**

Con riferimento alla raccolta diretta dovrà essere valutato se gli spread proposti rientrino o meno nello scostamento percentuale massimo del 20% rispetto allo spread medio calcolato per la medesima forma tecnica/segmento della controparte.

Si considerano comunque "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico e quelle applicate sulla base di convenzioni commerciali che prevedano l'applicazione generalizzata ad una categoria di soggetti del quale faccia parte lo stesso Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB (ad esempio convenzioni applicabili ai dipendenti del Gruppo UBI nel caso in cui il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB sia un dipendente, convenzioni applicabili a particolari categorie professionali ove il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico appartenga a tale categoria professionale e casi analoghi).

#### **C. Risparmio Gestito**

<sup>15</sup> PRIF = prezzo di riferimento che esprime la sintesi del posizionamento commerciale dell'offerta del Gruppo con riferimento a specifici segmenti di clientela, forme tecniche, *rating*, durate delle operazioni. Definito con riferimento alle condizioni di mercato, al contesto competitivo, agli obiettivi di performance aziendali, tenuto conto degli elementi di costo in ottica risk adjusted. Rappresenta un obiettivo per la trattativa commerciale da utilizzarsi come punto di riferimento per la definizione delle condizioni economiche.

Con riferimento alle gestioni collettive sono da considerarsi “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni applicate ai clienti che siano in linea con quanto previsto dal regolamento del fondo, fatta eccezione per eventuali agevolazioni economiche applicate usualmente alla clientela.

Con riferimento alle gestioni individuali, sono da considerarsi “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni (i) almeno pari a quanto contenuto in appositi listini riportanti i prezzi medi applicabili alla clientela che tengano conto della massa patrimoniale in gestione oppure (ii) che abbiano uno scostamento massimo del 20% rispetto a detti prezzi medi.

#### **D. Beni Immobili**

Con riferimento alle compravendite di immobili, dovrà essere valutato se le condizioni proposte per la transazione siano in linea (o migliorative per la società del Gruppo UBI che compie l'operazione) rispetto ad una perizia di stima che dovrà essere all'uopo redatta da un esperto indipendente e dotato di idonei requisiti di professionalità.

#### **E. Fornitura di beni o servizi a società del Gruppo UBI**

Con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi da un Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero da un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB, l'acquisto dovrà avvenire attraverso una negoziazione competitiva fra almeno tre fornitori e questo indipendentemente dal valore della fornitura.

Eventuali deroghe, opportunamente motivate, dovranno essere sottoposte per accettazione al responsabile della struttura gerarchicamente superiore a diretto riporto dell'alta direzione/direzione generale/Consiglio di Gestione o Consiglio di amministrazione. La dichiarazione dovrà contenere le motivazioni della scelta vincolata e attestare la congruità oggettiva del prezzo applicato rispetto al servizio reso/bene acquistato.

## **Allegato E**

### Modulo poteri delegati

**Regolamento fonte:** *Regolamento di Gruppo in materia di Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d'Italia, Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti*

**Approvato dal:**

- Consiglio di Gestione in data 13 giugno 2018
- Consiglio di Sorveglianza in data 14 giugno 2018

**Owner:** UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities

**Poteri delegati:** nel documento non sono presenti poteri delegati.